

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

205° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	8
3 ^a - Affari esteri	»	18
4 ^a - Difesa	»	25
6 ^a - Finanze e tesoro	»	36
7 ^a - Istruzione	»	37
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	42
11 ^a - Lavoro	»	61
12 ^a - Igiene e sanità	»	62
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	65

Commissioni di inchiesta

Sul ciclo dei rifiuti	<i>Pag.</i>	67
Sul sistema sanitario	»	70

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	77
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	78
------------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	83
---	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1997

78ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10

INSINDACABILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta avanzata dal senatore Michele Florino in relazione al procedimento penale n. 4374/96 R.G. GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Monza, per il reato di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(R135 000, C21ª, 0043ª)

Il PRESIDENTE informa che il procedimento ha ad oggetto un articolo pubblicato sul quotidiano «La Voce» dell'8 febbraio 1995, contenente alcune dichiarazioni del senatore Florino relative al prefetto Umberto Improta, in ordine a presunte infiltrazioni camorristiche nella Prefettura di Napoli.

La Giunta ascolta il senatore FLORINO che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato e deposita altresì copiosa documentazione.

Gli pongono domande i senatori GRECO, LISI, BERTONI ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Florino, la Giunta – dopo gli interventi dei senatori VALENTINO, LISI, RUSSO, BERTONI, GRECO e del PRESIDENTE – delibera, all'unanimità, di chiedere all'autorità giudiziaria copia degli atti del procedimento penale.

La seduta termina alle ore 14.25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1997

182^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e per le finanze Castellani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2791) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alle Commissioni 5^a e 6^a riunite: favorevole)

Il presidente VILLONE espone il contenuto del decreto-legge, recante disposizioni concernenti la rimodulazione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, il regime della stessa imposta per le cessioni di contratti di sportivi professionisti e per i trasporti pubblici, la disciplina delle registrazioni delle fatture, il trattamento tributario delle plusvalenze sulle cessioni delle partecipazioni, l'anticipo dei versamenti dell'imposta sulle assicurazioni, le tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani. Si tratta di un provvedimento omogeneo, la cui necessità e urgenza è resa evidente dagli effetti sul sistema tributario. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

Il senatore SPERONI conviene sull'omogeneità del decreto-legge, mentre ne contesta la necessità e l'urgenza, poichè le modifiche concernenti l'imposta sul valore aggiunto determinano un aumento della pressione fiscale, niente affatto necessario anche alla stregua della normativa europea che impone la ridefinizione delle aliquote senza postulare un aumento di gettito.

Il senatore PASSIGLI condivide invece la valutazione del Presidente e osserva che l'urgenza delle misure tributarie è insita nella prevenzione di comportamenti elusivi e speculativi.

Il senatore SPERONI osserva che l'argomento del senatore Passigli potrebbe essere persuasivo per le disposizioni di cui all'articolo 4, mentre per le altre misure contenute nel decreto-legge egli insiste nel negare la sussistenza dei presupposti costituzionali. D'altra parte, negli ordinamenti che non prevedono la decretazione d'urgenza, si dovrebbe ritenere impossibile l'adozione di efficaci misure fiscali. Propone di esprimere un parere contrario sugli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 del decreto-legge.

Il senatore ANDREOLLI condivide le valutazioni del Presidente e del senatore Passigli e annuncia voto contrario alla proposta del senatore Speroni.

Il sottosegretario CASTELLANI precisa che gli obblighi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto contemplano per alcuni casi anche l'elevazione delle aliquote. Afferma, inoltre, che l'imposizione indiretta investe direttamente i consumi, e ciò rende necessario il ricorso al decreto-legge al fine di prevenire manovre speculative. Quanto all'articolo 4, si tratta di misure già contenute in un apposito schema di decreto legislativo, la cui immediata entrata in vigore consente di prevenire comportamenti elusivi.

Sulla proposta di parere contrario avanzata dal senatore SPERONI, questi annuncia il proprio voto favorevole, ritenendo non persuasive le ragioni addotte dal Sottosegretario di Stato per sostenere la necessità e l'urgenza del decreto-legge. A suo avviso il provvedimento consiste soprattutto in un inasprimento fiscale, che colpisce prevalentemente le popolazioni settentrionali, in particolare a causa dell'aumento di prezzo che ne deriva al metano per il riscaldamento, notoriamente più utilizzato nelle regioni dove il clima è rigido. Quanto alle paventate speculazioni in caso di normativa tributaria adottata secondo le procedure ordinarie, dubita che esse sarebbero state rilevanti, mentre per le disposizioni contenute nell'articolo 4 i comportamenti elusivi sono possibili anche per l'effetto di annuncio connesso all'adozione del citato schema di decreto legislativo. Dal contenuto del decreto-legge e dal contesto in cui esso si inserisce si desume a suo avviso la sostanziale incapacità del Governo.

Il senatore Lino DIANA replica ad alcune osservazioni del senatore Speroni osservando che in alcune zone del Centro-Sud il clima è forse più rigido rispetto alle regioni settentrionali, come si può drammaticamente constatare da quanto sta avvenendo in alcune zone dell'Umbria, regione di appartenenza del sottosegretario Castellani, che tuttavia ha dimostrato il proprio stile nel non rilevare la circostanza.

La proposta di parere contrario sugli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7, avanzata dal senatore Speroni, non risulta accolta.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente riguardo alle altre parti del decreto-legge.

IN SEDE DELIBERANTE

(2692) Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputato Scoca ed altri; Zeller, Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri

(1309) COSTA. – *Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici*

(1536) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. – *Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'Unione europea negli edifici scolastici o universitari*

(1668-bis) SPECCHIA. – *Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica*, risultante dallo stralcio deliberato dalla 7^a Commissione degli articoli da 1 a 7 e 10

(1796) SPECCHIA. – *Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica* (Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il senatore SPERONI, in via preliminare, comunica che durante la riunione odierna della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari è emerso un orientamento rivolto a evitare l'adozione di deliberazioni parlamentari di notevole impegno politico, considerata l'evoluzione in atto nei rapporti tra il Governo e la maggioranza parlamentare. Pur precisando che non è stata adottata alcuna determinazione, nè in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi nè da parte dell'Assemblea del Senato circa la prosecuzione ordinaria dei lavori delle Commissioni permanenti, ritiene opportuno non procedere, nella seduta in corso, al seguito della trattazione dei disegni di legge in titolo, le cui implicazioni politiche sono a suo avviso evidenti.

Il presidente VILLONE non condivide la valutazione del senatore Speroni sulla rilevanza politica della materia in discussione, che a suo avviso attiene prevalentemente a profili di natura istituzionale. Tuttavia osserva che il tempo disponibile per la discussione sarebbe molto ridotto a causa della imminente seduta della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali e pertanto da parte sua non vi sarebbero difficoltà ad accedere alla richiesta di rinvio formulata dal senatore Speroni.

Concorda il senatore BESOSTRI, ritenendo che le circostanze di tempo rendono preferibile rinviare la discussione.

Si conviene quindi di rinviare il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(2640) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme in materia di decentramento comunale

(Rinvio dell'esame. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Su proposta del presidente VILLONE, la Commissione conviene all'unanimità di richiedere il trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante, rinviandone intanto la trattazione.

La seduta termina alle ore 15,40.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1997

184ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

indi del Vice Presidente

CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(2666) Deputati DETOMAS ed altri. Modifiche all'articolo 2 della legge 13 maggio 1997, n.132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, approvato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende il seguito della discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Si procede nell'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

Il presidente CIRAMI avverte che sono stati presentati i subemendamenti 1.0.2./1, 1.0.3/1, 1.04/1.

Il relatore RUSSO modifica l'emendamento 1.0.3 riformulandolo nell'emendamento 1.0.3 (Nuovo testo) e sottolineando come questa riformulazione dovrebbe in certa misura fornire una risposta anche alle esigenze sottese ai subemendamenti annunciati dal Presidente..

Alla luce della riformulazione prospettata dal RELATORE i senatori BUCCIERO e CALLEGARO ritirano gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.4, risultando quindi preclusi i subemendamenti ad essi riferiti.

Il senatore PREIONI, intervenendo sull'ordine dei lavori, richiede che la discussione in sede deliberante del disegno di legge in titolo sia

rinvia e che si passi all'esame degli argomenti all'ordine del giorno assegnati alla Commissione in sede referente.

Il presidente CIRAMI non accoglie la richiesta avanzata dal senatore Preioni.

Il senatore ROSSI illustra il subemendamento 1.0.3/1, evidenziando come, rispetto alla riformulazione dell'emendamento 1.0.3, esso risponda anche all'esigenza di consentire a chi ha fatto parte in passato di collegi sindacali, ma non ne è attualmente componente, di essere nominato di nuovo a tali incarichi, a condizione peraltro che si tratti comunque di soggetti rientranti fra quelli che hanno diritto all'esonero totale dall'esame ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 132 del 1997.

Dopo un intervento del senatore CALLEGARO, il senatore Antonino CARUSO fa presente di ritenere senz'altro condivisibile l'emendamento 1.0.3 (Nuovo testo).

Il relatore RUSSO esprime parere contrario sul subemendamento 1.0.3/1, ritenendo inopportuna l'estensione che esso determinerebbe.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione sul subemendamento 1.0.3/1 e sull'emendamento 1.0.3 (Nuovo testo)

Posto ai voti, il subemendamento 1.0.3/1 viene respinto.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.0.3 (Nuovo testo)

Senza discussione e con separate votazioni vengono infine posti ai voti e approvati l'articolo 2. Il disegno di legge nel suo complesso è quindi approvato dopo che la Commissione ha dato mandato al relatore a procedere al coordinamento finale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02^a, 0057^o)

Il senatore FOLLIERI, intervenendo in qualità di relatore sui disegni di legge nn. 2570 e 206, in materia di depenalizzazione dei reati minori, propone un'ulteriore proroga del termine per la presentazione degli emendamenti ad essi relativi.

La Commissione conviene quindi di prorogare tale termine a mercoledì 30 ottobre 1997 alle ore 18.

(2724) Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Riprende il seguito della discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 23 settembre scorso.

Il presidente ZECCHINO avverte che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«La 2^a Commissione permanente del Senato,

premessò che:

è necessario, al fine di tutelare l'applicazione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, porre rimedio ai problemi di sicurezza che derivano dal numero elevato di traduzioni volte ad assicurare la presenza, in sede processuale, di detenuti coinvolti in deversi procedimenti;

la video-conferenza si dimostra uno strumento tecnico valido ad assicurare – come già avviene in altri Paesi – la partecipazione dei soggetti detenuti ai sensi dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, alle udienze dinanzi ai tribunali competenti, permettendo di evitare i problemi che deriverebbero inevitabilmente dal cosiddetto “turismo giudiziario”;

considerato che:

il disegno di legge n. 2724 relativo alla “Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario” introduce la possibilità di utilizzare le attuali tecnologie video e audio per le videoconferenze nei confronti delle persone, ammesse in base alla legge, a programmi o misure di protezione, consentendo la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi;

gli strumenti tecnici con cui il disegno di legge si propone di risolvere tali problemi non sembrano così idonei ad assicurare il pieno rispetto delle garanzie costituzionali in materia di difesa, in quanto l'imputato in sede dibattimentale subirebbe lesioni al proprio diritto di difesa se non fosse assistito anche nella sede in cui verrà escusso il teste o l'imputato di reato commesso,

impegna il Governo:

ad assumersi l'onere di sostenere le spese dell'attività professionale, ritenuto che l'imputato non può essere gravato dell'onere di dover pagare più di un difensore limitatamente all'attività svolta nel luogo in cui viene escusso l'imputato di reato connesso o il teste».

0/2724/1/2

BATTAGLIA, VALENTINO, BUCCIERO, CARUSO

Interviene il senatore GRECO, il quale sottolinea che i senatori del Gruppo di Forza Italia sarebbero disponibili a ritirare quasi tutti i loro emendamenti a condizione che venissero però apportate al disegno di legge in titolo alcune modifiche che appaiono essenziali al fine – primario – di assicurare la piena tutela dei diritti della difesa.

Peraltro, poichè non risulta che in questo momento sussistano le condizioni per seguire un percorso di questo genere, a nome

del Gruppo di Forza Italia il senatore Greco manifesta l'intenzione di ritirare il consenso alla sede deliberante.

Il presidente ZECCHINO, prendendo atto di quanto dichiarato dal senatore Greco, lo invita a non formalizzare la richiesta di passaggio alla sede referente al fine di consentire, attraverso un adeguato dibattito, di verificare se sussistono i margini per pervenire ad una soluzione sulla quale realizzare un'ampia convergenza.

Il senatore GRECO accoglie l'invito rivoltogli dalla Presidenza e sottolinea che il Gruppo di Forza Italia è consapevole del rilievo delle questioni sottese al disegno di legge in titolo e dell'importanza dello strumento tecnico della videoconferenza. La discussione del provvedimento ha però evidenziato alcuni punti critici sui quali un intervento correttivo appare indispensabile per salvaguardare le garanzie costituzionali in materia di difesa. Purtroppo, alla disponibilità manifestata dalla sua parte politica non ha fatto riscontro un analogo atteggiamento ed è anzi emerso un orientamento contrario in merito alla possibilità di introdurre modifiche, orientamento probabilmente dovuto anche alla situazione di difficoltà in cui si trova oggi il Governo la quale però in nessun modo può essere imputata o addebitata al Gruppo Forza Italia.

Il senatore CIRAMI, dopo aver manifestato la sua assoluta contrarietà ad un trasferimento del disegno di legge in titolo dalla sede deliberante alla sede referente, si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 2.19 – che, implicando oneri finanziari, comporta la necessità di richiedere il parere della 5^a Commissione permanente – a condizione però che il Governo si impegni ad assumere a carico dell'Erario le maggiori spese che saranno sostenute dagli imputati – nei casi di partecipazione al dibattimento mediante videoconferenza – per avere un difensore presente in udienza e un difensore presente nel luogo dove si trova l'imputato stesso.

Il sottosegretario AYALA fa presente che il Governo potrebbe accogliere come raccomandazione un ordine del giorno formulato in questo senso.

La senatrice SALVATO rileva che lo strumento della sede deliberante, se risponde ad un'esigenza di maggiore rapidità dei lavori, non soddisfa però quelle di piena trasparenza del dibattito parlamentare e di un coinvolgimento dell'intero Senato su questioni spesso estremamente delicate. Ciò premesso, e ribadita la sensibilità e l'attenzione del Gruppo Rifondazione comunista – progressisti sul tema delle garanzie della difesa, non ritiene però condivisibile in generale la pratica di subordinare il consenso alla sede deliberante all'introduzione di determinate modifiche e auspica che l'esame del provvedimento in titolo possa proseguire nella sua attuale sede.

Il presidente ZECCHINO valuta anch'egli in termini negativi il fatto che l'Assemblea del Senato si occupa assai raramente di giustizia e

che la Commissione giustizia sia quella con il più elevato numero di assegnazioni di disegni di legge in sede deliberante. Auspica, a questo proposito, che le riserve sull'eccessivo ricorso alla sede deliberante da molti componenti della Commissione in varie occasioni già avanzate, vengano fatte proprie dai rappresentanti dei vari Gruppi in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Il senatore PREIONI, pur essendogli indifferente il contenuto del disegno di legge in titolo, aderisce e si dichiara disposto a sostenere la richiesta di rimessione in Assemblea promossa dal senatore Greco, nella convinzione che la sede deliberante debba essere riservata unicamente a provvedimenti di portata limitata.

Dopo ulteriori interventi del senatore GRECO, del senatore CIRAMI e del presidente ZECCHINO, il senatore PREIONI interviene nuovamente sottolineando che il Presidente dovrebbe immediatamente procedere a verificare se la richiesta di rimessione in Assemblea avanzata dal senatore Greco è appoggiata dal prescritto numero di senatori.

Il presidente ZECCHINO fa presente che il senatore Greco ha accolto l'invito della Presidenza a non formalizzare per il momento la richiesta di rimessione e che, pertanto non si pone ancora il problema di verificare se la richiesta è appoggiata.

Interviene poi il senatore VALENTINO il quale, in considerazione della situazione determinatasi e dell'importanza delle questioni sottese al provvedimento in esame, propone una sospensione della seduta che potrebbe consentire un approfondimento degli aspetti problematici ai quali ha fatto riferimento il senatore Greco e portare forse ad una soluzione ampiamente condivisa.

Il senatore RUSSO rileva che nel corso della discussione già svolta, da ogni componente politica è stata riconosciuta la delicatezza del provvedimento. A tale valutazione non si è sottratta neppure la sua parte politica che ha, peraltro, messo in rilievo come alcune perplessità sui contenuti del provvedimento potevano essere superate considerato il reale bilanciamento che il provvedimento in discussione – la cui necessità è fuor di dubbio – effettuava fra il suo contenuto e la tutela del diritto alla difesa. Anche alla luce della presente situazione politica, la richiesta di procedere ad una sospensione gli appare opportuna.

Il senatore MILIO è invece convinto che sia necessaria una rilettura del provvedimento poichè troppi gli appaiono i nodi ancora da sciogliere. Afferma di non condividere il modo di procedere, che gli appare ormai usuale, della Commissione che è quello di varare provvedimenti che creano sovente problemi anche di costituzionalità. Tale osservazione si riferisce – in particolare – alla legge sull'abuso di ufficio n.234 del 16 luglio 1997 o all'altra che riforma in particolare l'articolo 513 del codice di procedura penale (legge n.267 del 7 agosto 1997) notando, al-

trèsì, che i problemi da lui stesso messi in evidenza in occasione dell'esame di tali provvedimenti hanno trovato puntuale riscontro o nella presentazione di disegni di legge di modifica o nella predisposizione di proposte emendative presso l'altro ramo del Parlamento. Poichè non intende condividere una filosofia di interventi normativi effettuata attraverso aggiustamenti progressivi, il senatore Milio tiene a ribadire il proprio disaccordo sul provvedimento in esame. Dopo essersi detto convinto della impossibilità che l'Amministrazione della giustizia si doti dei mezzi necessari per realizzare tecnicamente le esigenze prefigurate dal provvedimento, preannunzia che da parte sua non vi sarà alcuna riserva alla rimessione all'Assemblea del provvedimento in discussione. Conclude sottolineando che la lotta contro la mafia e le associazioni criminali si combatte restando in trincea e non con i sistemi virtuali e della partecipazione a distanza.

Il senatore ROSSI chiede che si proceda immediatamente a verificare se la proposta del senatore Greco raduna il necessario numero di consensi.

Il senatore GRECO, nel constatare che la richiesta prospettata nella odierna seduta si iscrive in un quadro politico complessivo che ha finito per renderla necessitata, ritiene che, in ogni caso, l'eventuale passaggio in sede referente potrà essere riconsiderato per richiedere nuovamente l'assegnazione alla sede deliberante.

Il presidente ZECCHINO invita il senatore Greco a esprimersi preliminarmente sulla richiesta di soprassedere al prosieguo della discussione e rileva come, una volta constatato il consenso del prescritto numero di senatori al passaggio alla sede referente, tale procedura abbia effetti automatici.

Il senatore GRECO ribadisce che la possibilità da lui prospettata di una successiva riassegnazione alla sede deliberante del provvedimento in titolo gli appare un'ipotesi che non contrasta con la attuale richiesta di rimessione all'Assemblea.

Il presidente ZECCHINO passa, quindi, a constatare la presenza del necessario numero di consensi sulla proposta del senatore Greco e, dopo aver preso atto che essa è appoggiata dal prescritto numero di senatori comunica che i lavori proseguiranno nella sede referente in altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2666**Art. 1.**

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero presso un consulente del lavoro».

1.1 RUSSO, MELONI, BERTONI, BONFIETTI, CALVI, SENESE, BATTAGLIA, BUCCIERO, SCOPELLITI, CENTARO, CALLEGARO, PASTORE, MILIO, CIRAMI, FOLLIERI, GRECO, CARUSO Antonino

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero presso un consulente del lavoro».

1.2 ROSSI, GASPERINI

Al comma 1, dopo le parole: «del lavoro» aggiungere le seguenti: «, purchè in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.».

1.3 ROSSI, GASPERINI

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In attesa della conclusione della sessione d'esame e conseguente formazione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 13 maggio 1997, n. 132, coloro che hanno diritto all'esonero totale dall'esame, secondo l'articolo 6, comma 2 della stessa legge, sono autorizzati a produrre una dichiarazione sostitutiva sottoscritta ed autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti il possesso dei requisiti per essere iscritti nell'albo dei revisori contabili, al fine di assumere nuovi incarichi. In caso di dichiarazioni false o mendaci si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

1.4 ROSSI, GASPERINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Coloro che fanno parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile, se hanno titolo per essere iscritti nel registro dei revisori contabili indipendentemente dal superamento dell'esame di cui all'articolo 1 della legge 13 maggio 1997, n. 132, possono essere nuovamente nominati per un successivo triennio nel caso in cui detti collegi od organi siano rinnovati con deliberazioni assunte prima della data fissata per l'esame predetto. Essi decadono dalla carica se, all'esito dei procedimenti previsti dalla legge 13 maggio 1997, n. 132 per l'esonero dall'esame e l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, non conseguono l'iscrizione in detto registro».

1.0.3 (Nuovo testo)

RUSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 13 della legge 13 maggio 1997, n.132 sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei Dottori Commercialisti o nell'albo professionale dei Ragionieri e Periti commerciali e facciano parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti, possono essere innovati nella carica per un successivo triennio, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili, purchè il rinnovo avvenga anteriormente all'esame di cui all'articolo 1.

3. Gli interessati debbono presentare entro sessanta giorni dal termine previsto dal comma 6 dell'articolo 4, certificazione rilasciata dal presidente della commissione attestante l'avvenuto esonero dall'esame. L'omessa presentazione comporta la decadenza dalla carica.”».

1.0.4

CALLEGARO, GRECO

All'emendamento 1.0.2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. In attesa della conclusione della sessione d'esame e conseguente formazione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 13 maggio 1997, n. 132, coloro che hanno diritto all'esonero totale dall'esame, secondo l'articolo 6, comma 2 della stessa legge, sono autorizzati a produrre una dichiarazione sostitutiva sottoscritta ed autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti il possesso dei requisiti per essere iscritti nell'albo dei revisori contabili, al fine di assumere nuovi incarichi. In caso di dichiarazioni false o mendaci si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

1.0.2/1

ROSSI, GASPERINI, MORO

All'emendamento 1.0.4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. In attesa della conclusione della sessione d'esame e conseguente formazione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 13 maggio 1997, n. 132, coloro che hanno diritto all'esonero totale dall'esame, secondo l'articolo 6, comma 2 della stessa legge, sono autorizzati a produrre una dichiarazione sostitutiva sottoscritta ed autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti il possesso dei requisiti per essere iscritti nell'albo dei revisori contabili, al fine di assumere nuovi incarichi. In caso di dichiarazioni false o mendaci si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

1.0.4/1

ROSSI, GASPERINI, MORO

All'emendamento 1.0.3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. In attesa della conclusione della sessione d'esame e conseguente formazione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 13 maggio 1997, n. 132, coloro che hanno diritto all'esonero totale dall'esame, secondo l'articolo 6, comma 2 della stessa legge, sono autorizzati a produrre una dichiarazione sostitutiva sottoscritta ed autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti il possesso dei requisiti per essere iscritti nell'albo dei revisori contabili, al fine di assumere nuovi incarichi. In caso di dichiarazioni false o mendaci si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

1.0.3/1

ROSSI, GASPERINI, MORO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1997

81^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene il professor Giuseppe Arlacchi, direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe, accompagnato dal signor Francis Maertens, chief of staff.

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia. Audizione del professor Giuseppe Arlacchi, direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe

(R048 000, C03^a, 0004^o)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta dell'8 luglio scorso.

Dopo che il presidente MIGONE ha porto il benvenuto all'ospite riassumendo gli scopi dell'indagine conoscitiva in corso, il professor ARLACCHI illustra gli incarichi assunti presso l'ONU che si articolano in diversi settori. È stato nominato direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe che investe altresì il campo della criminalità organizzata in tutte le sue manifestazioni; riveste inoltre la carica di Vice Segretario Generale dell'ONU quale direttore degli uffici delle Nazioni Unite con sede a Vienna, investiti di competenze collaterali tra le quali quella dell'uso pacifico dello spazio *extra* atmosferico; è stato infine incaricato per la consulenza sul progetto di riforma degli uffici delle Nazioni Unite, in fase di elaborazione presso il Segretariato generale, con lo scopo di migliorarne la struttura per aggiornarla ai nuovi compiti che le Nazioni Unite sono chiamate ad assolvere, e in tale ambito fin dalle prime settimane si è trovato ad affrontare problemi di duplicazione e sprechi dovuti all'evoluzione dei numerosi programmi e fondi delle Nazioni

Unite in una sorta di arcipelago eccessivamente burocratizzato e scarsamente aperto verso l'esterno.

Per quanto riguarda la prevenzione del crimine, l'attività è stata impostata su alcune linee di fondo di lotta al traffico dei narcotici, per il quale si sta elaborando un progetto di sviluppo di colture alternative all'oppio e alla coca in cinque paesi. Sul fronte della criminalità è stata avviata un'inchiesta sul traffico di esseri umani, effettuando un panorama per ciascun paese per preparare un'inchiesta mondiale delle Nazioni Unite su questo problema. Infine sul riciclaggio del denaro è in fase di preparazione un documento da discutere all'Assemblea generale del prossimo anno.

Queste nomine riflettono certamente il prestigio accumulato dall'Italia in campo internazionale, per l'impegno dimostrato nella lotta alla droga e alla criminalità, tenendo conto altresì del proprio personale *curriculum* di esperienze maturate anche durante il mandato parlamentare. Il sostegno del Governo italiano si presenta sin d'ora intenso e gli uffici di Vienna annoverano una serie di connazionali di specifica competenza, cui si aggiunge la recente nomina di consigliere speciale del direttore generale dell'ex console di Hong Kong Bradanini che affiancherà il lavoro per la parte diplomatica delle relazioni con le rappresentanze accreditate a Vienna. È presto per effettuare valutazioni dei rapporti con l'Italia, ma coglie l'occasione per esprimere l'auspicio che si intensifichi il dialogo nelle sedi parlamentari investendo l'Assemblea di una discussione sul contributo dell'Italia alla lotta contro la criminalità organizzata internazionale.

Il senatore PORCARI chiede come si possa condurre un negoziato sulla conversione delle colture di droga con paesi che ne negano l'esistenza, e soprattutto quali proposte alternative sufficientemente remunerative vengono proposte. Coglie l'occasione per compiacersi per la nomina di un connazionale altamente qualificato ad un incarico di grande prestigio.

Il professor ARLACCHI precisa che è di questi giorni la trattativa con l'Afghanistan per la messa al bando della produzione di oppio, in cambio di programmi di sviluppo alternativo: la difficoltà è certamente grande anche perchè il movimento dei talibani rappresenta un interlocutore non ufficialmente riconosciuto come governo, anche se controlla la quasi totalità delle coltivazioni di oppio del paese. Il progetto alternativo proposto ricalca quello già sperimentato nel Pakistan, che sta dando buoni frutti: l'intervento sarà sottoposto alla Commissione dell'Unione europea per il cofinanziamento, che non è comunque eccessivo, considerata anche la posta in gioco volta a far cessare un flusso che alimenta almeno l'80 per cento del mercato mondiale dell'oppio e, quindi, dell'eroina.

Il senatore TABLADINI, nell'associarsi alle congratulazioni per la nomina di Vice Segretario generale dell'ONU, intende sottolineare l'accento fatto alla vendita di persone, problema che sta assumendo dimen-

sioni preoccupanti. L'Italia meriterebbe in proposito un occhio di riguardo, data l'immigrazione extracomunitaria del tutto incontrollata che qui si riversa e che ha portato prostituzione, commercio di stupefacenti e traffico di bambini con sospetti su commerci di organi: è spaventoso pensare che una volta chiuso il cammino della droga la criminalità si potrebbe rivolgere a questi settori con risultati ancora più terribili. Per impedire il dilagare dei clandestini occorre cambiare le leggi o, per lo meno, l'interpretazione che ne dà la magistratura; anche in campo internazionale occorre un chiaro impegno alle frontiere affinché l'Italia non si trovi a dover raccogliere tutti gli illegali espulsi dalla Svizzera, il che oltre tutto porta a screditare il nostro paese nel sistema previsto dagli Accordi di Schengen.

Il presidente MIGONE rileva che alcune delle domande poste dal senatore Tabladini andrebbero a suo avviso rivolte al Ministro dell'interno, ma precisa che non intende con ciò contestare la libertà dei senatori di trattare qualsiasi argomento.

Il professor ARLACCHI, premesso che le Nazioni Unite non hanno alcun titolo per pronunziarsi sulla legislazione degli Stati membri, risponde in primo luogo alla domanda concernente il traffico degli esseri umani e le nuove forme di schiavitù. Dai primi dati raccolti dalla sua agenzia risulta che tale turpe traffico riguarda oltre 100 milioni di persone - di cui almeno 70 milioni sono donne assoggettate a schiavitù sessuale - e tale cifra va raffrontata ai circa 12 milioni di schiavi venduti in Occidente nei quattro secoli in cui si è praticato il commercio di esseri umani.

Allo stato attuale non esistono invece prove di un traffico generalizzato di organi per i trapianti, fatta eccezione di evidenze parziali che si riferiscono ad un solo paese del Sud-Est asiatico. Pertanto gli uffici delle Nazioni Unite non possono occuparsi di questo tipo di reati, anche se la questione sarebbe sicuramente riconsiderata di fronte all'emergere di nuovi elementi.

Il senatore ANDREOTTI prende atto con soddisfazione del contributo italiano al programma delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe, ricordando che da molti anni l'Italia ne è il maggior finanziatore. Condivide l'importanza essenziale del sostegno alle colture alternative, essendo fallito il tentativo degli Stati Uniti di stroncare la produzione di droghe bruciando le coltivazioni con un largo impiego di napalm. Peraltro i coltivatori guadagnano pochissimo dalla vendita dei prodotti agricoli da cui si ricavano le droghe; ciò agevola l'introduzione di altre coltivazioni, che trovano invece un ostacolo nell'interesse dei cartelli dominanti sul mercato di tali prodotti.

Il senatore Andreotti segnala poi il rischio che la produzione di droghe si sposti verso i paesi più poveri e, in particolare, verso il continente africano, dove esistono tutte le condizioni economiche e politiche che possono facilitare l'attività dei narcotrafficanti. Infine ritiene che le Nazioni Unite debbano intervenire anche sul consumo delle sostanze

stupefacenti, almeno con orientamenti agli Stati membri, alcuni dei quali hanno un approccio antiproibizionista e sperimentano vie diverse per la riduzione del danno delle droghe.

Il professor ARLACCHI precisa anzitutto che l'ONU è nettamente contraria a qualsiasi legalizzazione degli stupefacenti, come dimostrano tutti i dibattiti e le deliberazioni adottate dall'Assemblea generale e dalle Commissioni competenti. Ciò non dipende da una posizione ideologica, ma dalla consapevolezza che vi è un'opzione alternativa, confortata da decenni di esperienze positive nei paesi che erano all'epoca i principali produttori di droghe. Oltre al caso del Pakistan, già citato, ricorda l'Iran, che ha creato un'efficace barriera al traffico di droga proveniente dal Pakistan, e soprattutto la Thailandia che un tempo era famosa per il cosiddetto «triangolo d'oro». Dopo 15 anni di collaborazione con le Nazioni Unite, quel paese non produce più papaveri, mentre purtroppo tale coltivazione continua massicciamente nel vicino Myanmar.

Il rischio indicato dal senatore Andreotti è certamente reale, poichè le condizioni oggettive di molti paesi sottosviluppati e gli stessi effetti sui prezzi del calo della produzione rendono possibile e conveniente il trasferimento delle coltivazioni in altre aree. Peraltro al giorno d'oggi sono disponibili strumenti di controllo formidabili, come i satelliti di cui dispongono la FAO e altre agenzie dell'ONU. Un altro modo efficace per contrastare i paesi produttori è quello di ottenere la collaborazione dei paesi confinanti nell'interruzione dei traffici: a tal fine sono in corso contatti con i paesi dell'Asia centrale già appartenenti all'Unione Sovietica, allo scopo di impedire il trasporto di stupefacenti provenienti dall'Afghanistan.

Infine il professor Arlacchi fa presente che negli ultimi tempi sono stati rafforzati i controlli sulla riconversione delle coltivazioni e, per di più, l'ONU impone ai paesi destinatari degli aiuti anche programmi di addestramento delle forze di polizia.

Il senatore CIONI, pur dichiarandosi contrario alla legalizzazione delle droghe, esprime perplessità sull'orientamento proibizionistico delle Nazioni Unite. Sarebbe forse opportuno sperimentare qualche soluzione alternativa non in un singolo paese, ma almeno a livello europeo, poichè non è possibile sconfiggere il narcotraffico combattendolo solo sul fronte della corruzione. Del resto la realtà delle città italiane dimostra che, nonostante i successi giustamente ricordati dal professor Arlacchi, il traffico e il consumo di droga negli ultimi decenni sono aumentati.

Rileva poi che negli ultimi tempi le forze dell'ordine sono duramente impegnate nel rimpatrio di molti immigrati clandestini, specialmente albanesi. Il Governo ha inoltre presentato un disegno di legge che disciplina l'immigrazione, ma finora il suo *iter* parlamentare non è stato particolarmente spedito.

Il senatore PORCARI si associa alle considerazioni del senatore Cioni, rilevando che la durissima lotta che le forze dell'ordine conducono in Sicilia non è bastata a stroncare la raffinazione e il traffico di dro-

ga. Difficilmente si può debellare un fenomeno così esteso combattendolo all'interno dei singoli Stati; sarebbe perciò necessario ipotizzare la creazione di una polizia internazionale, specializzata nella repressione e nel traffico di droga, che dovrebbe dipendere dall'ONU.

Il professor ARLACCHI fa presente che lo statuto delle Nazioni Unite non consente la creazione di una polizia internazionale e osserva che, quando i governi nazionali hanno dato validi orientamenti alle loro polizie, i risultati sono stati più che soddisfacenti. Gli uffici delle Nazioni Unite da lui diretti svolgono invece un compito assai importante nell'addestramento delle forze di polizia di alcuni paesi.

Fa poi notare al senatore Cioni che l'annosa polemica tra i paesi in via di sviluppo e quelli industrializzati sulle responsabilità del traffico di droga è ormai superata, in quanto numerosi paesi produttori sono divenuti anche consumatori di droghe, mentre i principali paesi industrializzati non sono più un mero mercato di droghe prodotte altrove: basti pensare che gli Stati Uniti sono ormai autosufficienti per la produzione di *hashish* e *marijuana*. Quanto poi ai rilievi circa l'aumento del consumo nei paesi industrializzati, fa presente che la sua agenzia non ha un mandato internazionale per intervenire sul versante della domanda e, quindi, deve limitarsi a suggerire appropriate politiche agli Stati membri.

I successi da lui già ricordati nella riconversione delle coltivazioni di droga vanno apprezzati tenendo conto delle risorse esigue a disposizione dell'agenzia – pari a poche decine di milioni di dollari – mentre i soli Stati Uniti spendono ben 16 miliardi di dollari per tutte le attività di contrasto alla droga. Ciò non di meno sono stati raggiunti risultati importanti ed è stata acquisita un'esperienza preziosa, che consentirà di presentare, in tempi brevi, un progetto globale di riconversione di tutte le colture di prodotti stupefacenti.

Infine precisa che le Nazioni Unite non hanno scelto in maniera aprioristica una strategia proibizionistica, ma ritengono che gli esperimenti svizzeri e olandesi siano negativi soprattutto per la loro carica ideologica, che può creare pericolose illusioni. Ci vorrebbe maggior pragmatismo nell'approccio ad un problema così drammatico, come dimostrano del resto le esperienze assai diversificate degli Stati membri: mentre in quattro quinti dei paesi vi è una repressione severissima del consumo di droga, altri Stati hanno adottato realistiche politiche di riduzione del danno – ad esempio, attraverso l'impiego del metadone – senza attribuire a tali interventi un'enfasi ideologica.

In conclusione esprime la certezza che l'Italia, in prima linea in campo internazionale, saprà impegnarsi con efficacia per contrastare il consumo di droghe anche sul piano interno.

La senatrice DE ZULUETA chiede anzitutto maggiori informazioni sui contatti in corso con le forze egemoni in Afghanistan e, in tale contesto, domanda se le Nazioni Unite possono intervenire per attenuare la tremenda oppressione cui sono soggette le donne in quel paese.

Il professor ARLACCHI dichiara che per ora vi è solo un tentativo di dialogo con i talibani, che hanno il controllo della maggior parte del territorio e costituiscono l'unico interlocutore possibile in un paese che, come ha già ricordato, rappresenta attualmente il maggior produttore di oppio. Da tale dialogo potrebbero derivare vantaggi indiretti anche per le donne afgane, la cui situazione è certamente terribile, anche se a ben vedere l'Afghanistan rappresenta il caso più grave nella situazione generale dei paesi islamici. Peraltro, se non vi saranno risultati tangibili, la comunità internazionale potrebbe assumere atteggiamenti più duri, com'è già avvenuto nei confronti del Myanmar per il problema dei diritti umani e per la produzione di sostanze stupefacenti.

Precisa poi che le Nazioni Unite non versano in alcun modo denaro ai governi dei paesi produttori di droghe, ma intervengono costruendo infrastrutture e concedendo crediti ai contadini, al fine di sottrarli al ricatto economico dei commercianti locali. Ribadisce, a tal riguardo, che i coltivatori ricavano un reddito effimero dalla produzione di droghe: è dimostrato che per i contadini è più redditizio produrre cipolle che oppio. Infine informa che la sua agenzia ha raggiunto un accordo con l'UNDP, che condiziona la concessione degli aiuti ai paesi in via di sviluppo al rispetto dei programmi di riconversione delle coltivazioni in Europa.

Il senatore PORCARI auspica che vi sia al più presto un dibattito in Assemblea sul contributo italiano nella lotta alla droga e, in tale prospettiva, invita il professor Arlacchi a suggerire proposte concrete circa i possibili interventi.

Il professor ARLACCHI si impegna a fornire alla Commissione dati più dettagliati sulle attività in corso e sulle esigenze di finanziamento dei nuovi programmi.

Il presidente MIGONE suggerisce anzitutto di coinvolgere nell'attività di riconversione anche le organizzazioni non governative e, in particolare, gli ordini religiosi che possono avere un ruolo importante nella persuasione dei coltivatori di sostanze stupefacenti. Chiede poi l'opinione del professor Arlacchi sull'atteggiamento che il Governo italiano dovrebbe tenere verso i connazionali che ricoprono cariche rilevanti nelle organizzazioni internazionali, i quali da una parte hanno un vincolo di lealtà verso le organizzazioni da cui dipendono e, dall'altra, dovrebbero mantenere un rapporto con il paese di origine.

Il professor ARLACCHI dichiara anzitutto la massima disponibilità verso il volontariato laico e religioso, che può svolgere certamente una funzione utile nel favorire il consenso dei coltivatori verso i programmi di riconversione.

In ordine alla domanda rivoltagli dal Presidente, fa presente che qualsiasi funzionario dell'ONU ha il dovere di assoluta imparzialità sancito dalla Carta dell'organizzazione. Ciò non significa che il Governo italiano non debba impegnarsi per modificare una situazione che vede il

paese nettamente sottorappresentato negli organismi dell'ONU, nonostante alcuni recenti successi, come l'elezione del consigliere d'ambasciata Alessandro Busacca a presidente di un'importante commissione.

Il presidente MIGONE ringrazia il professor Arlacchi e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,35.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1997

80^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 9,25.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 1997 (n. 130)**

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C04^a, 0019^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LORETO dà lettura della seguente bozza di parere:

«La 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato,

esaminato, in sede consultiva su atti del Governo nella seduta del 2 ottobre 1997 lo Schema del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa per l'anno 1997 esprime parere favorevole, formulando per altro le seguenti osservazioni:

che all'articolo 3, comma 1 sia soppressa la parola AST;
che sia riattivato il Fondo casa;

che, in ragione del mancato adeguamento annuale del limite monetario per il diritto all'utenza, sia incrementato fino a 65 milioni di lire il limite del reddito del nucleo familiare per gli utenti che non hanno più titolo alla concessione con la possibilità di aumentare ulteriormente tale livello di due milioni per ogni familiare a carico;

che il piano di dismissioni degli alloggi non sia virtuale, ma reale, in maniera da consentire l'acquisizione di nuovi alloggi e il soddisfacimento di nuove esigenze senza ricorrere a sfratti;

che sia effettuata in tempi brevi una rilevazione accurata degli alloggi di servizio inutilizzati di cui sia data immediata comunicazione alle Commissioni parlamentari».

Il presidente GUALTIERI manifesta perplessità circa la soppressione del riferimento agli alloggi di servizio temporanei (AST) nell'articolo 3, comma 1.

Il relatore LORETO risponde che la distinzione tra alloggi cosiddetti AST e alloggi di servizio per l'incarico (ASI) è in contrasto con la legge n. 537 del 1993 e del resto tale interpretazione è stata data dallo stesso Ministero della difesa per i piani relativi al patrimonio abitativo riferiti agli anni 1994-1995, mentre è stato cambiato indirizzo dal 1996.

Rispondendo poi ad un quesito del senatore AGOSTINI, fa presente di aver richiesto il blocco degli sfratti considerato che va avviato un serio piano di dismissione degli alloggi e che non si comprende perchè si proceda agli sfratti quando esistono numerosi alloggi inutilizzati.

Il senatore GUBERT osserva che va salvaguardata la possibilità che gli alloggi di servizio per l'incarico (ASI) siano gestibili senza i vincoli previsti dall'articolo 3, pena l'inefficacia e l'inefficienza della gestione degli alloggi di servizio. Inoltre il piano di dismissioni non può subire blocchi o vincoli - come il blocco degli sfratti -, qualora non esistano ragioni sociali particolarmente rilevanti poichè ciò impedisce di disporre di fondi per migliorare e incrementare il patrimonio degli alloggi di servizio utili. Infine l'aumento di reddito familiare per unità di persone a carico che il relatore ha indicato nel parere in due milioni lordi, è nettamente al di sotto di quanto viene stimato come «minimo vitale» *pro-capite* e quindi va aumentato.

Il presidente GUALTIERI a sua volta non considera opportuno prevedere un blocco rigido degli sfratti poichè occorre contemperare le esigenze dei conduttori con quelle del Ministero della difesa al quale deve essere garantita la potestà di utilizzare al meglio il proprio patrimonio abitativo.

Ribadisce poi di non ritenere conveniente la soppressione della parola AST all'articolo 3, comma 1, temendo che il Governo poi non tenga conto dell'osservazione formulata dal Parlamento.

Il relatore LORETO riconosce che effettivamente lo scorso anno il Parlamento fece la medesima osservazione che il Governo non tenne in considerazione ma riafferma l'esigenza di porre un freno alla trasformazione continua delle classificazioni degli alloggi da AST ad ASI.

Riguardo al blocco degli sfratti ribadisce che solo nella città di Roma esistono ben 300 alloggi sfitti e che soltanto un'osservazione critica forte potrà fare invertire la direzione di marcia al Ministero.

Il senatore RUSSO SPENA considera molto convincente la tesi sostenuta dal relatore che risponde sia giuridicamente che politicamente alle problematiche poste dalla gestione del patrimonio abitativo della Difesa.

Viene quindi posto in votazione ed approvato lo schema di parere proposto dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (Ristrutturazione dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa) (n. 116)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con condizioni e osservazioni)
(R139 b00, C04^a, 0017^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Il senatore PALOMBO rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo rappresenta uno dei tasselli principali per realizzare il Nuovo modello di difesa e pur se qualche aspetto va approfondito deve riconoscere che gli organi tecnici del Ministero hanno approntato una ristrutturazione dell'area tecnico-operativa piuttosto convincente.

In primo luogo è molto positivo che lo strumento militare venga adeguato e reso capace di integrarsi con quello degli altri Paesi della NATO. Mentre non cambia molto riguardo alla struttura della Marina militare e dell'Aeronautica Militare, per l'Esercito viene modificata la catena di comando prevedendo in capo al Capo di stato maggiore l'approntamento delle forze, mentre in capo al Comandante della componente terrestre l'impiego di tali forze sul terreno. Dal Capo di Stato maggiore dell'Esercito dipendono poi l'Ispettore logistico e l'Ispettore delle scuole. Si tratta di un'organizzazione condivisibile e ritiene che i rilievi tecnici emersi nel dibattito potranno essere risolti nel corso dell'attuazione del decreto legislativo stesso.

Considera poi molto positive le norme previste per la formazione degli ufficiali che danno finalmente una risposta chiara all'esigenza di una migliore strutturazione degli studi militari.

Da un punto di vista politico deve però rilevare che il Parlamento è chiamato solo marginalmente a intervenire su una materia così rilevante per le Forze armate.

Il relatore LORETO replica ribadendo le sue forti perplessità verso il comma 3 dell'articolo 2 dello schema di decreto viziato in modo evidente da eccesso di delega, e cita al riguardo la norma di delegazione, quale contenuta nella disposizione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995: auspica pertanto la soppressione di quel comma 3. Difende, comunque, nelle sue linee portanti l'intero testo all'esame della Commissione, che, una volta entrato in vigore, irradierà i suoi benefici effetti a tutti i livelli. Si sofferma, poi, sulle

preoccupazioni manifestate dal senatore Manca in ordine ai profili d'autonomia delle singole Forze armate: pur comprendendo le motivazioni profonde, egli reputa di non poter condividere del tutto tali preoccupazioni. Con riferimento all'articolo 1, ed in particolare alle perplessità del senatore Russo Spina circa le modalità di impiego delle Forze armate, reputa essere tendenzialmente valida la formulazione adottata e precisa comunque che non è in discussione in questa sede il ruolo esistenziale delle Forze armate, bensì la loro organizzazione strutturale.

Il senatore PALOMBO sottolinea l'importanza di tutelare il ruolo meritorio del Corpo degli alpini.

Il sottosegretario BRUTTI rileva che con il decreto legislativo il cui schema è all'esame della Commissione si intende dare compiuta adesione al progetto di riforma delle Forze Armate secondo i contenuti della legge 28 dicembre 1995, n. 549. L'obiettivo è quello di arrivare a possedere uno strumento militare quantitativamente ridotto ma di più alto profilo qualitativo, caratterizzato da elevati livelli di professionalità, marcatamente interforze, con accresciuta prontezza di risposta e rapidità di intervento ed accentuate capacità di proiezione esterna, azione autonoma e sostenibilità logistica, anche in teatri distanti dalle basi metropolitane, pienamente integrate nel contesto dei dispositivi multinazionali alleati. Viene conseguentemente disciplinata la riforma del personale, delle forze operative e dell'area territoriale.

Il Sottosegretario prosegue osservando che il decreto è strutturato su 5 articoli riguardanti: le linee evolutive dello strumento militare; la revisione e la semplificazione della vigente organizzazione di comando operativa, logistica e scolastico-addestrativa; le soppressioni e le riorganizzazioni di vari enti; la costituzione dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze (ISSMI); le attività rivolte alla protezione civile ed alla tutela ambientale.

L'articolo 1 definisce lo strumento militare conseguente alle soppressioni ed alle riorganizzazioni esplicitati nei successivi articoli.

In relazione all'obiezione del senatore Russo Spina che ritiene la definizione dello strumento militare insoddisfacente in quanto prefigura esclusivamente delle Forze armate per l'effettuazione di missioni all'estero, il Sottosegretario osserva che non vi è nulla nell'articolo che possa presupporre una esclusiva predisposizione delle nostre Forze armate per le attività multinazionali. Lo strumento operativo, pur sempre nazionale e destinato alla difesa della Patria, viene definito come «facilmente integrabile» in complessi multinazionali. Non sono qui in discussione le finalità operative delle nostre Forze armate, che rimangono immutate, ma le modalità di ristrutturazione operativa delle stesse. La definizione delle missioni e le tipologie di prontezze dovranno discendere naturalmente da questi principi. Peraltro, anche se l'attuale formulazione dell'articolo 1 non lascia adito a dubbi laddove definisce le Forze armate come in grado «anche» di partecipare a missioni multinazionali, apprezzando l'osservazione il Sottosegretario esprime parere favorevole per un riformulazione maggiormente esplicitativa dell'articolo.

Nel testo dell'articolo 2 – prosegue il Sottosegretario – vengono elencati i provvedimenti da realizzare (soppressioni e riorganizzazioni) per i quali sono necessarie specifiche norme legislative, mentre i provvedimenti per i quali ciò non è richiesto sono stati riportati in due distinte parti: quelli di minore complessità, realizzabili in base a norme vigenti e concordati con le organizzazioni sindacali, in annesso alla relazione illustrativa e quelli di maggiore rilievo caratterizzanti il riordino della catena operativa, logistica, addestrativa e degli Alti comandi, nell'allegato al testo del decreto. Con l'articolo 2 vengono soppressi, nel triennio 1998-2000, quattro Alti comandi (Regione militare Nord-Ovest e Regione militare Centrale nel 1998, Regione militare dipartimento militare marittimo del Basso Tirreno di Napoli nel 1999, Regione aerea di Roma nel 2000) nonché un ispettorato di Forza armata (Ispettorato per le telecomunicazioni e l'assistenza al volo nel 1999) e l'Accademia di sanità militare interforze nel 1997, relativamente alla quale le previste attribuzioni transitano alle Accademie di Forza armata. Le Regioni militari della Sardegna e della Sicilia vengono riorganizzate in Comando militare autonomo della Sardegna e Comando militare autonomo della Sicilia nel 1998. Il Collegio navale Morosini di Venezia viene soppresso nel 1998 e contestualmente costituita la Scuola navale militare Morosini.

L'articolo inoltre prevede che con decreto interministeriale siano concordati con le università i criteri per la definizione di corsi universitari o post-universitari adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

Il Sottosegretario rileva poi come anche su questo articolo non siano mancate osservazioni da parte di alcuni parlamentari: in particolare si è considerata ingiustificata la creazione di un Comando della Capitale; si è notata una certa confusione nella stesura degli annessi ed allegati al decreto; si sono, in generale, criticate alcune scelte relative alle soppressioni ed alle riorganizzazioni. Osserva in proposito che la creazione del Comando della capitale, risultante da una drastica contrazione dell'attuale Alto comando della Regione militare centrale, obbedisce ad esigenze sia di carattere operativo che territoriale. Infatti, da un punto di vista operativo si pone la necessità di un Comando di livello adeguato in grado di pianificare l'impiego di forze nella Capitale e la salvaguardia dell'integrità degli Organi costituzionali. Dal punto di vista territoriale non si può disconoscere la necessità di assolvere a impegnative funzioni di alta rappresentanza, con gravosi oneri di cerimoniale, oltre che di gestione di numerose infrastrutture.

Quanto alla confusione nella stesura degli allegati, deve rilevare come l'intero decreto legislativo sia frutto del lavoro di molteplici uffici del Dicastero e quindi è possibile che vi sia stato un difetto di coordinamento, senza che questo infici però la bontà complessiva del testo. In particolare e con riferimento alle osservazioni fatte dal senatore Russo Spena, il Sottosegretario osserva che la Brigata anfibia non appare negli allegati al testo del decreto (ancorchè se ne possa evincere la costituzione dalle previsioni dell'articolo. 1) in quanto si tratta di una Grande unità elementare che prende vita dal semplice accorpamento, da attuare

volta per volta, di unità e reparti già esistenti (segnatamente Reggimento lagunari Serenissima e Battaglione San Marco) senza incrementi organici di alcun tipo. Per questo motivo non si era ritenuto necessario riportarla nel decreto. Si provvederà senz'altro in sede di emanazione dello stesso.

Inoltre il radar di Monte Schinauz è stato impropriamente riportato nell'allegato al decreto anzichè confluire nell'annesso alla relazione illustrativa. Si tratta di una svista, anche se di scarsa portata sostanziale, in merito alla quale è bene che si provveda alla correzione.

Per quanto concerne i 12 Gruppi/Squadriglie radar riportati nell'annesso alla relazione illustrativa, precisa che si tratta tecnicamente di una «riorganizzazione ordinativa» imposta da un processo di revisione in atto del sistema di avvistamento, ricerca e controllo della difesa aerea. Infatti i suddetti Gruppi saranno soggetti ad una automazione delle funzioni operative, attuata tramite strumentazioni altamente sofisticate, con riporto delle rilevazioni a livello centrale (cosiddetta remotizzazione) che comporterà la loro radicale trasformazione prevedendo un ristretto nucleo di personale destinato a semplici operazioni di manutenzione di nuovi apparati NATO ampiamente automatizzati. Ciò non toglie, ad ogni modo, che è effettivamente più corretto usare il termine di «riorganizzazione ordinativa» e perciò accetta la critica del senatore Russo Spena.

In merito alla costituzione dei Comandi militari di Regione (CMR) a livello di generale di brigata, dislocati uno per ciascuna regione amministrativa, si tratta in realtà di organi le cui funzioni sono assolve da Comandi operativi già esistenti. Soltanto nelle Regioni amministrative che sono prive di tali Comandi operativi si è resa necessaria la costituzione di Comandi *ad hoc* (Genova, Trieste, Ascoli Piceno, Campobasso, Potenza, Reggio Calabria). Nella relazione illustrativa, appare, peraltro, solo il Comando militare di Regione di Ascoli Piceno (Marche) in quanto è l'ultimo rimasto ancora da costituire.

Vi è stata, poi, una puntuale analisi critica da parte del senatore Russo Spena sul contenuto del comma 3 dell'articolo 2, relativo alla equiparazione degli studi effettuati presso gli istituti militari con quelli propri delle università. In particolare si è parlato di eccesso di delega. Invero l'articolo 2, comma 3, è sostanzialmente coerente con gli indirizzi della legge-delega in quanto è volto a dare completezza agli obiettivi prefissati dagli istituti di formazione riformati. Il ciclo di formazione dei suddetti istituti, che trova la sua naturale conclusione nell'Istituto superiore di stato maggiore interforze (ISSMI) rende infatti necessari degli adeguamenti anche a livello di Accademie, adeguamenti che comportano l'adozione di piani di studi concordati con le università in base alle esigenze di professionalità degli ufficiali dei vari ruoli. Il tutto è funzionale alla regolamentazione di una compiuta disciplina nell'ambito della delega contenuta nell'articolo 1, lettera *h*), della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Laddove, invece, come nel caso dell'equiparazione dei corsi militari a livello universitario, il decreto sembra eccedere la delega, in realtà si tratta solo di una ultroneità che non contrasta con alcuna norma di

legge ma che al contempo contribuisce a dare una maggiore regolamentazione organica all'intero decreto.

Il Sottosegretario prosegue rilevando che l'articolo 3 conferisce al Capo di stato maggiore della Difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e previa autorizzazione del Ministro della difesa, la facoltà di disporre le soppressioni e riorganizzazioni di cui alle tabelle allegate al decreto. L'obiezione principale che viene rivolta a questo articolo è legata alla delega conferita al Capo di stato maggiore della Difesa per l'emanazione di ulteriori provvedimenti senza che il Parlamento sia in grado di determinarne l'ampiezza, nè la direzione. Aderendo a tale obiezione egli ritiene modificabile questo articolo, come già auspicato nel parere espresso dalla Commissione difesa della Camera, prevedendo l'emanazione dei decreti di soppressione e riorganizzazione da parte del Ministro della difesa e non più del Capo di stato maggiore della Difesa.

Con l'articolo 4 viene costituito l'istituto superiore di stato maggiore interforze (ISSMI) con il compito di perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli Ufficiali delle Forze armate.

L'articolo 5, poi, nel favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attività svolte nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale, conferisce «visibilità» agli interventi che le Forze armate già forniscono anche al di fuori delle emergenze naturali. Su questo articolo sono state avanzate delle osservazioni da parte del senatore Manfredi. In particolare è stato affermato che il decreto si limita a sancire la serie di contributi attualmente già concessi, per disposizioni varie o per consuetudine, alla struttura della protezione civile, senza prevedere però una riorganizzazione coordinata con il Dipartimento della protezione civile, venendo così a mancare quel salto di qualità necessario in materia. È stato anche osservato che mancherebbe la relativa copertura finanziaria.

Rispondendo a tali rilievi, il Sottosegretario osserva che la sanzione per via legislativa di attività di concorso, in parte già attuate, è volta a conferire alle stesse una veste giuridica appropriata ed è volta ad evitare i possibili rilievi da parte degli organi amministrativi di controllo, definendo in modo non equivoco il concorso delle Forze armate. Inoltre, per quanto riguarda la mancata riorganizzazione con il Dipartimento della protezione civile, osserva che la Difesa ha recentemente diramato direttive puntuali ed esaustive (DC-1, DC-3) che regolamentano l'attività di concorso delle Forze armate con il Dipartimento della protezione civile. Per quanto concerne il mancato salto di qualità nella riorganizzazione delle forze, deve rilevare che il futuro strumento militare deve essere dimensionato per assolvere i propri compiti istituzionali a cui le attività di concorso non possono essere subordinate. In merito alla copertura di bilancio sottolinea che trattandosi per le Forze armate di attività di concorso, gli oneri dovranno essere necessariamente imputati sullo stato di previsione delle Amministrazioni richiedenti.

È stata poi sollevata, da parte del senatore Manfredi, una osservazione relativa alla mancata sottoposizione del presente decreto al preventivo parere del Consiglio superiore delle Forze armate. Al riguardo

rileva che l'esercizio della funzione legislativa non può che essere delegato al Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione e con determinazioni di principi e criteri direttivi per un tempo limitato e per oggetti definiti. È evidente che la predetta attività normativa vada riferita al Governo nella sua unità e non al Ministro titolare delle competenze istituzionali nel settore dell'intervento normativo. In forza di questi principi la stessa dizione usata nella premessa dei decreti legislativi in genere ai fini della identificazione del proponente è «su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri», cui segue quella del Ministro che ha competenza nella materia trattata. Inoltre la stessa legge finanziaria del 1996 prevede una particolare specifica procedura di consultazione delle competenti Commissioni parlamentari, senza, ovviamente, riferimento alcuno agli organi consultivi dei singoli Ministri che hanno competenza nel settore cui si riferisce il decreto legislativo. Infine l'articolo 9 della legge n. 25 del 1997 (legge sui vertici militari) conferma il ruolo del Consiglio superiore delle Forze armate quale organo ausiliario e garante del Ministro della difesa, senza riferimento alcuno ad ipotesi di organo consultivo in via generale del Governo in materia di ordinamenti militari. Ciò non toglie, ovviamente, che gli atti a carattere amministrativo di attuazione del decreto legislativo, in quanto effettivamente idonei a determinare mutazioni nella struttura dello strumento militare, verranno sottoposti al previo esame dell'organo consultivo in parola.

Il senatore Manfredi ha avanzato alcune osservazioni in merito al numero dei Comandi di Regione militare ed alla effettività della riduzione di organico consequenziale, alla limitazione dei poteri conferiti al Capo di stato maggiore di Forza armata, ove si ravvisa, a detta del senatore Manfredi, un difetto di unicità di comando. Il senatore ha poi espresso obiezioni relative al mancato inserimento nel decreto della problematica relativa alle truppe alpine.

Il Sottosegretario rileva a questo proposito che il numero dei Comandi di Regione militare sarà ridotto da 7 a 3 e, contestualmente, l'organico degli stessi subirà una riduzione dell'ordine del 30 per cento rispetto alle vigenti tabelle organiche. Il Comando Sicilia, il Comando Sardegna ed il Comando della Capitale, oltre ad essere abbassati di rango, avranno organici ancor più stringati rispetto a quelli dei Comandi Regione mantenuti in vita. Per quanto attiene alla riconfigurazione dei Comandi di Corpo d'armata in Comandi operativi intermedi, il provvedimento mira a conferire a questi ultimi una struttura che ricalca i modelli organizzativi ormai largamente adottati in ambito NATO, al fine di poter disporre di comandi capaci di operare efficacemente anche in ambito internazionale e di gestire complessi di forze multinazionali. Per quanto riguarda invece lo squilibrio riscontrabile nella distribuzione sul territorio dei Comandi di regione militare, osserva che l'individuazione dei Comandi da mantenere in vita è stata vincolata dall'attuale dislocazione degli stessi, atteso che il trasferimento di tali strutture avrebbe comportato, per la loro complessità, ingenti oneri finanziari. In merito, infine, all'asserito aumento del numero degli Ispettorati, a presente che il riordinamento dell'area addestrativa ha prodotto la cancellazione di ben 4 organismi (Ispettorati di Fanteria e Cavalleria, Artiglieria, Genio e

Trasmissioni) e prevede che i Vice ispettori d'Arma, di prossima attivazione, vengano incentrati sui corrispondenti Comandi delle Scuole – già esistenti – senza alcun incremento organico. Per quanto concerne le osservazioni fatte sempre dal senatore Manfredi riguardo alla articolazione del vertice di ciascuna Forza armata, rileva che la definizione delle aree di competenza (operativa, logistica e scolastico-addestrativa), con a capo di ciascuna un unico responsabile, non rappresenta una separazione pericolosa bensì contribuisce allo snellimento del processo decisionale. Il modello organizzativo individuato non solo non contraddice al principio dell'unicità di comando, ma lo esalta, in quanto, ad esempio, il Capo di stato maggiore dell'Esercito dovrà coordinare e dirigere soltanto 4 responsabili d'area, anziché i 22 che attualmente ha alle sue dipendenze. Per quanto attiene all'osservazione fatta in merito alla dislocazione dei Comandi e delle unità sul territorio nazionale, osserva come la situazione attuale, che risente pesantemente ancora della organizzazione attuata nel dopoguerra, potrà essere modificata radicalmente solo nel medio-lungo termine, varando un programma infrastrutturale adeguato.

Riguardo all'obiezione sulla ristrutturazione delle truppe alpine, fa presente che essa non è stata inserita nel decreto perchè i relativi provvedimenti erano già stati autorizzati dalle autorità politiche negli anni precedenti ed attuati nel corso del triennio 1995-97. Comunque le truppe alpine non risultano penalizzate, in quanto nella nuova architettura dell'Esercito, che prevede 13 brigate, sono presenti ben 3 grandi unità alpine di cui una di volontari, pari al 23 per cento delle forze operative.

Il sottosegretario Brutti in conclusione sollecita la definizione del parere per consentire al Governo di attuare nel più breve tempo possibile questa rilevante riforma dell'area tecnico-operativa.

Il presidente GUALTIERI ritiene quanto mai opportuno che nel parere si chieda al Governo di presentare al Parlamento una relazione periodica sullo stato di attuazione di un provvedimento così rilevante per le Forze armate.

Propone poi di sospendere la seduta per consentire al relatore di stendere una bozza di parere da sottoporre successivamente alla valutazione della Commissione.

La Commissione conviene.

(La seduta sospesa alle ore 10,45 riprende alle ore 11,35).

Il senatore LORETO illustra la seguente proposta di parere:

«La 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato,

esaminato in sede consultiva su atti del Governo nella seduta del 2 ottobre 1997 lo schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *d*) ed *h*) della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (ristrutturazione dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa);

esprime parere favorevole, a condizione:

che l'articolo 1 sia riformulato nel senso di una definizione più completa delle missioni delle Forze armate e della loro articolazione di massima in relazione non solo all'esecuzione di missioni di proiezione esterna della forza, ma anche di difesa del territorio, di presidio delle pubbliche istituzioni e di concorso alla protezione civile e alla comunità nazionale;

che all'articolo 2 sia soppresso il comma 3 che detta norme per l'equiparazione dei corsi delle accademie militari a quelli universitari, in quanto eccedente la delega contenuta nella legge n. 549 del 1995;

che all'articolo 3, al comma 2 le parole «sono adottati, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Capo di stato maggiore della difesa e approvati dal Ministro della difesa» siano sostituite dalle seguenti «sono adottati, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, con decreto del Ministro della difesa».

In senso contrario all'apposizione di condizioni, ritenendo preferibile il ricorso alla figura dell'osservazione, si esprime il senatore PALOMBO; in senso adesivo interviene il senatore FORCIERI il quale ritiene altresì opportuno segnalare come il Parlamento abbia difficoltà a conoscere l'orientamento dell'amministrazione della Difesa rispetto ai futuri provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate.

Il senatore UCCHIELLI ritiene che la questione principale è rappresentata dal fatto che il Governo si impegni a recepire le condizioni poste nel parere.

Si svolge poi un breve dibattito sull'articolo 2, comma 3, nel quale intervengono il presidente GUALTIERI, il senatore RUSSO SPENA e infine il sottosegretario BRUTTI che propone di non ipotizzare un eccesso di delega, bensì di prevedere che l'equiparazione dei corsi dell'Accademia militare a quelli universitari sia più opportunamente regolata in altro provvedimento.

Conviene la Commissione.

Il senatore MANFREDI chiede poi che vengano introdotte nel parere alcune osservazioni: occorrerebbe invitare il Governo a rivedere il complesso delle soppressioni e trasferimenti di reparti con il duplice obiettivo di potenziare le unità del Genio per poter far fronte a concorsi per pubbliche calamità e di ridistribuire le unità alpine nelle regioni di reclutamento alpino attualmente scoperte (Lombardia e Liguria in particolare) per privilegiare il rapporto territorio-reparto ed essere in condizione di fronteggiare emergenze di protezione civile.

I senatori PALOMBO, AGOSTINI, MANCA, DE GUIDI, GUBERT e RUSSO SPENA dichiarano di condividere le suddette osservazioni.

Si passa alla votazione dello schema di parere proposto dal relatore con le osservazioni emerse nel dibattito.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore MANCA che annuncia l'astensione del Gruppo di Forza Italia, poichè l'esame del provvedimento non è stato sufficientemente approfondito e non sono state effettuate le audizioni da lui suggerite. Inoltre il Governo non ha fornito i chiarimenti richiesti da lui stesso e dal senatore Manfredi.

Viene quindi posto in votazione e approvato lo schema di parere.

La seduta termina alle ore 12,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1997

99^a Seduta

Presidenza del Presidente

ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(R030 000, C06^a, 0002^o)

Il Presidente ANGIUS, accertata la mancanza del numero legale, apprezzate le circostanze, decide di togliere la seduta annunciando che la Commissione tornerà a riunirsi oggi pomeriggio, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1997

134^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BISCARDI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Soliani e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C07^a, 0049^o)

Il presidente BISCARDI illustra il programma di lavoro per le prossime due settimane, nelle quali la Commissione sarà chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, i documenti di bilancio. In particolare, avverte che la sessione di bilancio avrà inizio per la Commissione dal pomeriggio di mercoledì 8 ottobre, ovvero dal successivo giovedì, a seconda dell'andamento delle comunicazioni del Presidente del Consiglio all'Assemblea, previste per mercoledì mattina. Propone pertanto che, in attesa dell'inizio della sessione di bilancio, la Commissione sia convocata martedì 7 ottobre alle ore 15,15, per il seguito dell'esame in sede consultiva dello schema di regolamento sulla programmazione del sistema universitario, il cui inizio è previsto nella seduta odierna, nonché per il seguito dell'esame in sede referente dei disegni di legge n. 932 e abbinati, sul personale scolastico. Suggerisce poi che mercoledì 8 ottobre la Commissione sia convocata alle ore 15 per dare avvio alla sessione di bilancio se così avrà stabilito il Presidente del Senato, ovvero per proseguire gli argomenti all'ordine del giorno di martedì in caso contrario. Propone infine che la Commissione sia convocata giovedì 9 ottobre alle ore 9 e alle ore 15, martedì 14 ottobre alle 12 e alle 15, nonché mercoledì 15 ottobre alle ore 9 per l'esame dei documenti di bilancio. Ricorda infatti che mercoledì 15 ottobre è il termine ultimo entro il quale la Commissione deve concludere i propri lavori in sede consultiva.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento concernente lo sviluppo e la programmazione del sistema universitario, nonché i comitati regionali di coordinamento (n. 153)**

(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

(R139 b00, C07^a, 0017^o)

Il relatore MASULLO illustra lo schema di regolamento in titolo, ripercorrendo anzitutto le tappe legislative della programmazione universitaria. Il principio della programmazione fu infatti introdotto – ricorda – nel 1980 dalla legge n. 28, recante delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e per la sperimentazione organizzativa e didattica. A tale delega fu data attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, cui fece seguito nel 1983 il primo piano transitorio biennale, emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il Parlamento approvò poi, nel 1982, la legge n. 590, che prevedeva un piano quadriennale da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Nel 1989, intervenne la legge n.168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che rese triennale la periodicità del piano di sviluppo, attribuendone peraltro la competenza al nuovo Ministero.

L'intera disciplina fu poi nuovamente regolata dalla legge n. 245 del 1990, che per la prima volta attribuì al piano triennale un doppio obiettivo: da una parte, lo sviluppo equilibrato delle università e l'adeguamento delle loro strutture didattiche e scientifiche; dall'altro, l'istituzione di corsi a carattere innovativo. La legge n. 245 distinse quindi tra l'azione programmatica del piano e quella propulsiva, prevedendo peraltro la partecipazione al procedimento di formazione del piano delle singole università, dei comitati regionali di coordinamento, della Conferenza dei rettori, del Consiglio universitario nazionale, delle Commissioni parlamentari, nonché ovviamente del Ministro (cui era attribuita la competenza a formulare lo schema di piano). L'atto conclusivo era peraltro demandato al Consiglio dei ministri.

A tale sequenza di atti legislativi, si aggiunse poi l'articolo 5 della legge n. 537 del 1993 (collegata alla manovra finanziaria per il 1994), che – dettando disposizioni in materia di autonomia universitaria – si inserisce a pieno titolo tra le norme regolatrici della materia.

Il piano 1994-1996 (per la prima volta elaborato con le nuove regole) risente peraltro di una interna frizione tra i principi programmatico e propulsivo, entrambi di natura centralistica, e quello autonomistico, sì che non sempre esso riesce a cogliere l'obiettivo di contemperare i diversi indirizzi. Innova tuttavia, rispetto al passato, ponendosi come piano programmatico su base locale.

Da ultimo, la legge n. 59 di quest'anno ha delegificato la materia, attribuendola alla competenza di un regolamento governativo, che viene sottoposto ora all'esame delle Commissioni parlamentari. Lo schema di

regolamento in esame non si caratterizza infatti principalmente per i suoi contenuti ma per le regole che esso pone al principio della programmazione.

Passando all'analisi dell'articolato, il relatore sottolinea come l'articolo 2 prefiguri un sistema circolare secondo il quale dovranno inizialmente essere determinati gli obiettivi del triennio ed essere quantificate le risorse disponibili; dovranno poi essere formulate le relative proposte da parte delle singole università e di altri soggetti pubblici e privati, cui seguirà il decreto ministeriale attuativo con il quale sarà data interpretazione e concretizzazione alle linee di intervento proposte. Il comma 7 del suddetto articolo 2 prevede peraltro che l'Osservatorio permanente verifichi con cadenza almeno annuale lo stato di attuazione della programmazione e ne riferisca al Ministro.

L'articolo 4 reca poi il primo esempio di applicazione dei summenzionati principi. Vengono infatti individuati gli obiettivi della programmazione per il triennio 1997-1999, tra i quali meritano particolare sottolineatura, oltre al decongestionamento dei mega-atenei, la promozione e il sostegno dell'innovazione didattica e la formazione continua, la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti della scuola e lo sviluppo della ricerca universitaria. I sistemi di reclutamento del personale docente e della loro formazione rappresentano infatti un nodo cruciale del sistema formativo nazionale, in merito al quale chiede notizie aggiornate al rappresentante del Governo con particolare riferimento all'attivazione dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria; lo sviluppo della ricerca è poi un altro obiettivo indubbiamente prioritario, come sottolineato anche dalla Conferenza dei rettori in una recente audizione presso l'Ufficio di Presidenza integrato della Commissione.

L'articolo 4 prevede altresì una ripartizione dei fondi a disposizione tra i summenzionati obiettivi, fondi complessivamente ammontanti a 105 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, secondo le previsioni della legge finanziaria per il 1997.

In conclusione, il relatore sottolinea l'esigenza di porre in maggiore rilievo gli obiettivi del potenziamento della ricerca universitaria e della riduzione degli squilibri territoriali tra Nord e Sud. Dopo aver ipotizzato anche la possibilità di suggerire una modifica all'articolo 1, comma 1, lettera g), dello schema di regolamento, laddove si fa riferimento alle scuole dirette a fini speciali ormai scomparse dall'ordinamento, egli si riserva infine di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Prende quindi la parola il sottosegretario GUERZONI per alcuni chiarimenti. In primo luogo, egli dichiara che il Ministero terrà, come sempre, nella più ampia considerazione il parere che la Commissione si accinge ad esprimere sullo schema di regolamento in esame, tanto più che sarebbe tenuto a motivare l'eventuale decisione di non recepirne alcune parti prima della presentazione al Consiglio dei ministri. Fa tuttavia osservare che la corrispondente Commissione della Camera dei deputati ha già espresso il proprio parere sull'atto in titolo e si augura pertanto che i due rami del Parlamento - pur nella rispettiva autonomia -

non elaborino pareri eccessivamente contrastanti, che sarebbe poi arduo per il Governo recepire nella loro totalità.

Chiarisce poi che la dotazione finanziaria della programmazione 1997-1999 è quella prevista, come ha correttamente ricordato il relatore, dalla legge finanziaria per il 1997. Eventuali fondi aggiuntivi non potranno che essere rinvenuti nell'ambito della prossima legge finanziaria, relativa al triennio 1998-2000.

Dopo aver manifestato la piena disponibilità al Governo ad esplicitare nel testo del regolamento l'obiettivo di ridurre gli squilibri territoriali tra Nord e Sud, obiettivo che è senz'altro implicito nell'ottica della razionalizzazione, si riserva infine di fornire in una successiva seduta più analitici ragguagli sul processo di avviamento dei corsi di laurea in formazione primaria, che – assicura – avranno senz'altro inizio a partire dall'anno accademico 1998-1999.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(662) SPECCHIA ed altri: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica

(703) MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica

(1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri: Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

(1411) MINARDO ed altri: Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui disegni di legge in titolo – sui quali si svolge un esame congiunto, stante la stretta connessione per materia – il senatore OCCHIPINTI il quale, rilevato il sostanziale superamento di antichi steccati ideologici in nome dell'accettazione della complessità etnica, culturale e religiosa della società contemporanea, giudica ormai matura la soluzione al problema di definire lo *status* degli insegnanti della religione cattolica. Si tratta infatti di una forma di precariato che riguarda circa 20.000 insegnanti – per due terzi laici – la cui dignità culturale lo Stato si è espressamente impegnato, fin dal Concordato del 1985, a riconoscere. Successive sentenze della Corte costituzionale hanno del resto confermato che l'insegnamento della religione cattolica rientra organicamente nel quadro delle finalità della scuola italiana. Di fatto, il contributo educativo e professionale offerto dai docenti di tale materia è sempre più riconosciuto ed apprezzato. Vanno richiamati altresì quanto previsto al n.5, lettera *b*) del Protocollo addizionale annesso al Concordato e l'Intesa fra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (cui è stata data esecuzione con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), in merito alla qualificazione professionale di tali inse-

gnanti. L'introduzione della nuova disciplina legislativa, ai fini di una più compiuta attuazione delle previsioni concordatarie, consentirà sia un rafforzamento della professionalità, sia la promozione qualitativa dell'insegnamento, in un quadro di maggiore continuità del rapporto di lavoro del docente con la scuola. Invero, la recente disciplina contrattuale di tale rapporto ha ampliato la sfera di garanzie per gli insegnanti in questione, tuttavia, stante la ormai chiara inadeguatezza della legge n. 824 del 1930, occorre una nuova disciplina che favorisca il pieno inserimento di tali insegnanti nel quadro del personale docente. Non va d'altronde dimenticato che i docenti di religione hanno sempre più qualificato la propria personalità con titoli di studi riconosciuti e corsi di aggiornamento, nell'ottica di un dialogo interreligioso e laico, finalizzato a conoscenze e forme di educazione permanente alla cooperazione, all'ecumenismo, alla tolleranza, alla partecipazione democratica. L'insegnamento della religione non è infatti in alcun modo una forma di catechesi. L'altissima percentuale di coloro che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, la sempre maggiore laicizzazione degli insegnanti e la loro crescente accettazione nel contesto scolastico e nel collegio dei docenti sono elementi sufficienti a caratterizzare una presenza significativa nel progetto educativo della scuola italiana.

Da una ampia convergenza sulle considerazioni svolte potrà dunque scaturire un proficuo esame dei disegni di legge in titolo. Se potranno e dovranno senz'altro essere discusse le modalità di configurazione dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, non si potrà d'altronde prescindere dagli impegni che lo Stato ha assunto con la revisione del Concordato. La materia è infatti attualmente basata su uno schema di relazioni pattizie fra Stato italiano e Santa Sede che richiede adattamenti normativi particolarmente delicati per quanto riguarda ad esempio la complessità delle procedure di reclutamento.

Prescindendo da una analisi dettagliata delle singole proposte presentate, il relatore invita quindi tutte le forze politiche ad offrire il loro contributo costruttivo alla elaborazione del testo. Per parte sua, egli sottopone alcuni aspetti più problematici all'attenzione della Commissione e del Governo: innanzitutto, il procedimento di assunzione e la necessità di adattare con particolare sensibilità il meccanismo concorsuale; inoltre, l'esigenza di una maggiore linearità e trasparenza sul versante della proposta dell'ordinario diocesano così come su quello delle nomine di competenza dei provveditori; ancora, la possibilità di incaricare parte del personale di funzioni ispettive; infine, l'opportunità di distinguere le norme transitorie che regoleranno la fase attuale e quelle a regime, sempre comunque nel rispetto del principio del completamento dell'orario di cattedra, evitando frammentazioni del tutto ingiustificate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1997

124ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Costa, il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Bargone e il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Albertini.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2288) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)

– e della petizione n. 138 ad esso attinente

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa alla votazione dei subemendamenti all'emendamento 8.0.2.

Posti ai voti, sono respinti i subemendamenti 8.0.2/1, 8.0.2/4, 8.0.2/6, 8.0.2/7, 8.0.2/14 e 8.0.2/16. Viene invece approvato il subemendamento 8.0.2/3 nonchè il subemendamento 8.0.2/20. Il subemendamento 8.0.2/15 viene invece approvato limitatamente ai commi 2-*quater* e 2-*quinquies*. I restanti subemendamenti sono tutti ritirati. Il PRESIDENTE dichiara decaduto il subemendamento 8.0.2/2 per assenza del presentatore.

Viene quindi approvato l'emendamento 8.0.2 come risultante dai subemendamenti accolti. Successivamente, viene ritirato l'emendamento 8.0.4 e sono respinti gli emendamenti 8.0.5 e 8.0.6.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore LAURO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 2288 «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici),

premesso che:

l'articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni detta una disciplina in materia di obblighi assicurativi a carico dei progettisti molto rigorosa e severa;

tale disciplina dovrebbe essere ridimensionata sia per quanto attiene all'ammontare sia per quel che riguarda la sua durata;

impegna il Governo:

a) a limitare l'obbligo della polizza di responsabilità civile professionale ai soli incarichi di opere per un ammontare superiore a 1.000.000 di ECU, IVA esclusa;

b) a dare la possibilità di stipulare polizze cumulative per la copertura di tutti i lavori fino a 2.500.000 ECU, IVA esclusa, con un massimale di 1.000.000 di ECU tenendo conto del fatto che, in ogni caso il massimale della garanzia da prestare da parte del professionista per il singolo lavoro non dovrebbe superare il «doppio del valore dell'incarico professionale affidato» senza lasciare alla stazione appaltante la possibilità di elevarlo;

c) a prevedere un limite temporale alla durata della garanzia la quale, per il suo costo annuale, non potrà essere procrastinata secondo i lunghi tempi burocratici delle amministrazioni pubbliche».

0/2288/1/8

LAURO

Su tale documento il presidente PETRUCCIOLI esprime parere favorevole e il sottosegretario BARGONE si dichiara disponibile ad accoglierlo. L'ordine del giorno viene quindi posto ai voti ed approvato dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

Il senatore CASTELLI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2288;

considerato che il Governo, con un proprio emendamento, ha inteso introdurre nella disciplina relativa ai lavori pubblici l'istituto del finanziamento dei privati per le opere pubbliche;

ritenuto che il criterio-guida per valutare le offerte presentate relative ai lavori pubblici ricompresi nell'elenco pubblicato, entro il primo

trimestre di ogni anno, dalle amministrazioni aggiudicatrici, e da realizzare con risorse private deve essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

preso atto che, al fine di realizzare quanto previsto nel periodo precedente, occorre tenere conto, altresì, sotto il profilo della fattibilità costruttiva, urbanistica ed ambientale, della qualità progettuale, della funzionalità, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle eventuali tariffe da applicare e del valore economico e finanziario del piano;

rilevato che è necessario, anche, avere come punto di riferimento gli interessi dei futuri fruitori del servizio pubblico, dal momento che lo stesso è destinato ad essi

impegna il Governo:

a considerare, tra i parametri principali di valutazione delle offerte di cui alla premessa, la fruibilità dell'opera nonché la sua accessibilità al pubblico».

0/2288/2/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario BARGONE, l'ordine del giorno viene accolto dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

Il senatore SARTO illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo

a far sì che, in riferimento alla programmazione dei lavori pubblici, sia considerata anche la normativa urbanistica, sia a livello nazionale che regionale, nella predisposizione del programma triennale».

0/2288/3/8

SARTO

L'ordine del giorno in questione, favorevoli il RELATORE e il sottosegretario BARGONE, viene accolto dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

Posti separatamente ai voti, sono quindi accolti, nel testo modificato, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Concluse le votazioni, il presidente PETRUCCIOLI chiede ai commissari se vi siano le condizioni per richiedere al Presidenza del Senato il trasferimento alla sede redigente, avvertendo che l'opposizione anche di un solo componente renderebbe improcedibile tale sua proposta.

Poichè si oppone il senatore LAURO la richiesta del Presidente non viene accolta.

La Commissione, dopo aver incaricato il presidente Petruccioli di provvedere al coordinamento formale del testo, conferisce mandato al Relatore di riferire in Assemblea in termini favorevoli all'approvazione del provvedimento in esame con le modifiche da essa accolte.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C08ª, 0010ª)

Il PRESIDENTE avverte che da parte del senatore BALDINI è pervenuta la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta, limitatamente all'audizione del Ministro dei lavori pubblici.

Il Presidente avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poichè conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo limitatamente all'audizione del Ministro dei lavori pubblici.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dei lavori pubblici in merito ai criteri per la selezione delle richieste di trasferimento nel piano degli interventi relativi al Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio
(R046 001, C08ª, 0003ª)

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia anzitutto il ministro Costa per la disponibilità manifestata ad intervenire in Commissione in relazione al decreto legislativo riguardante i criteri per la definizione degli interventi fuori dal Lazio in occasione dell'evento giubilare. Lo informa inoltre che la Commissione ha appena approvato, in sede referente, il disegno di legge n. 2288 riguardante la disciplina degli appalti. La Commissione non ha invece trovato l'unanimità per poter procedere alla richiesta di una nuova assegnazione del provvedimento in sede redigente al Presidente del Senato.

Ha quindi la parola il ministro COSTA che, prima di intervenire sull'oggetto dell'audizione, fa presente come il Governo avrebbe fortemente auspicato un'approvazione in sede redigente del disegno di legge n. 2288 affinché la disciplina potesse essere approvata entro la fine dell'anno. Infatti se così non dovesse essere il Governo e il Parlamento, data la necessità che gli operatori di questo settore hanno di operare con regole certe, dovranno valutare l'opportunità

di procedere comunque all'emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994.

Per quanto riguarda invece l'oggetto dell'audizione il Ministro sottolinea in primo luogo come i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato abbiano ritenuto che le Commissioni parlamentari non dovessero – secondo quanto stabilito dalla legge n. 270 del 1997 – esprimere parere sullo schema di regolamento concernente i criteri di attuazione del piano di interventi per il giubileo fuori dal Lazio. Fa tuttavia presente che la Commissione competente della Camera dei deputati ha inviato informalmente delle osservazioni al Governo che hanno trovato spazio nella emanazione definitiva del decreto in questione. Lo stesso è accaduto per le osservazioni della Conferenza permanente tra Stato e regioni il cui parere è stato recepito ed è ulteriore motivo delle diversità tra lo schema di decreto inviato al Parlamento e il testo definitivo dello stesso. Passa quindi ad illustrare il contenuto del decreto legislativo, non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sottolineando anzitutto che la Commissione che dovrà valutare i progetti da inserire nel piano di interventi si riunirà preventivamente per ponderare i criteri stabiliti dal decreto stesso. Il decreto legislativo segue la falsa riga degli obiettivi contenuti nella legge n. 270 del 1997 e, mentre l'articolo 1 definisce le finalità delle procedure di selezione degli interventi da inserire nel piano e l'articolo 2 i criteri di presentazione delle domande, l'articolo 3 definisce i criteri di selezione degli interventi che devono possedere una serie di caratteristiche quali, ad esempio, la congruità delle previsioni temporali, del costo, dell'adeguatezza della documentazione, della sostenibilità dell'intervento e anche dell'utilizzabilità dell'opera nel periodo successivo alle celebrazioni giubilari. Si sofferma quindi sull'articolo 4 riguardante i criteri di priorità che, come stabilisce la legge n. 270, saranno relativi ai settori dell'accoglienza, della ricettività povera e dei beni culturali. Il Governo ha poi stabilito, al comma 2, l'inserimento di alcune mete storiche e di alcune mete religiose tradizionali di pellegrinaggio sulle quali è necessario intervenire: ciò tuttavia non preclude la possibilità di inserirne altre. Il comma 2 prevede infatti una norma nella quale si stabilisce che all'interno del piano possono rientrare, per esempio, anche interventi in città d'arte meta di più di un milione di visitatori annui o che interventi possano essere operati nei principali porti, aeroporti e nodi ferroviari qualora essi costituiscano poli strategici per l'interscambio dei flussi dei pellegrini. Partendo poi dall'esperienza già fatta con la legge per il Giubileo nella città di Roma e nel Lazio il Governo ha preso in esame anche aspetti prima non considerati come ad esempio gli interventi riguardanti la protezione civile e la sicurezza. Fa poi presente che, con l'articolo 5, il Governo ha inteso agevolare al massimo le opere concordate in forma associata mediante concerti ed accordi di programma promossi da una o più Amministrazioni pubbliche locali mentre con l'articolo 6 è stabilita la necessità di monitorare gli interventi ricompresi nel piano mediante l'individuazione di un apposito soggetto.

Si apre il dibattito.

Interviene per primo il senatore LO CURZIO che, pur prendendo atto delle motivazioni fornite dal Ministro per giudicare le discrasie tra il testo dello schema di decreto legislativo inviato al Parlamento e la stesura definitiva dello stesso, sottolinea tuttavia che il decreto non vede ricomprese tra i settori di intervento ampie parti del meridione del Paese e come non sia espressamente previsto alcun intervento nella regione Sicilia che invece ospita numerose testimonianze archeologiche della cristianità. Pur dando atto al Ministro di aver inserito norme come la lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 che può rappresentare una soluzione, chiede tuttavia se non sia da riconsiderare l'opportunità di una revisione di criteri a favore di alcune importanti città del meridione e della Sicilia, meta di pellegrinaggi assai intensi, al fine di ristrutturare ambienti archeologici tradizionali come per esempio le catacombe di Siracusa.

Il senatore LAURO lamenta anzitutto che da parte del ministro Costa non vi sia stata alcuna risposta alle sue interrogazioni presentate in Aula sui temi del Giubileo. In relazione poi al decreto legislativo di definizione dei criteri per gli interventi riguardanti il Giubileo fuori dal Lazio, sottolinea la scarsa centralità del Parlamento e la cattiva formulazione della norma che ha impedito l'espressione di un parere da parte delle Commissioni competenti di Camera e Senato, cattiva formulazione che certo non può essere rimproverata a questo ramo del Parlamento che ha dovuto approvare la legge n. 270 senza poter intervenire con proprie modifiche. In merito poi agli interventi previsti dal decreto legislativo chiede al Ministro perchè non siano stati espressamente previsti ad esempio per la Certosa di Pavia o perchè non sia stato inserito il Santuario del Monte Vergine in Irpinia o perchè siano stati esclusi altri siti di estremo interesse per il pellegrinaggio religioso. Dichiara inoltre di condividere le osservazioni critiche del senatore Lo Curzio in merito alla regione Sicilia e più in generale alle regioni del sud. Chiede infine chiarimenti in merito agli interventi che possono essere operati dagli istituti previdenziali.

Il senatore CASTELLI ricorda come l'approvazione della legge n. 270 del 1997 sia stata connotata, in Senato, da una procedura di approvazione piuttosto discutibile sotto il profilo della costituzionalità. Non può quindi essere rimproverata a questo ramo del Parlamento la scarsa chiarezza del testo legislativo. Nel merito poi degli interventi previsti dalla legge sottolinea come in questa sede ci si preoccupi di accogliere i pellegrini ma non ci si ponga minimamente il problema di come gli stessi pellegrini potranno percorrere l'Italia per raggiungere le mete religiose. È infatti da sottolineare che l'unico aeroporto capace di accoglierli sarà quello di Roma in quanto Malpensa 2000 (senza adeguate infrastrutture stradali) rimane una cattedrale nel deserto, che non è ancora iniziato un serio progetto di alta velocità e che le autostrade sono ormai sature. Chiede quindi che cosa il Governo intenda fare per risolvere questi problemi. Chiede inoltre di sapere se i fondi destinati alla legge n. 270 potranno essere utilizzati anche in questa direzione e se la Commissione che valuterà i progetti sia già stata istituita.

Il senatore SARTO, dopo aver sottolineato che anche la Commissione del Senato avrebbe potuto intervenire informalmente presso il Ministero dei lavori pubblici con delle osservazioni sullo schema di decreto legislativo riguardante l'attuazione della legge n. 270, sottolinea tuttavia come per il futuro sia meglio intervenire con procedure più trasparenti e più attentamente definite dalla legge. Per quanto riguarda poi il merito del provvedimento chiede se il Governo abbia preso in considerazione il problema della programmazione dei flussi.

Il senatore RAGNO dichiara di non essere affatto sorpreso che dal decreto legislativo siano esclusi interventi nel meridione d'Italia ed in particolare in Sicilia. D'altra parte il suo Gruppo esprime un voto contrario anche in relazione all'approvazione della legge n. 270. Tuttavia la ragione per cui la Sicilia rimane tagliata fuori dagli interventi, pur essendo ricca di beni culturali e religiosi, rimane un fatto non spiegabile. Chiede pertanto se non sia opportuna una revisione dell'ottica con la quale gli interventi sono stati definiti.

Interviene infine il presidente PETRUCCIOLI che sottolinea come le risorse contenute nella legge n. 270 escludano espressamente interventi di carattere infrastrutturale e siano finalizzati esclusivamente a quelli connessi alle manifestazioni giubilari. È sempre la legge in questione, poi, che stabilisce il peso della Conferenza episcopale in questa procedura, posto che si tratta di interventi connessi alle manifestazioni religiose del giubileo. In relazione poi agli eventi provocati dal recente terremoto in Umbria e nelle Marche sottolinea come ad essi si farà fronte con appositi stanziamenti, esprime tuttavia l'auspicio che nell'applicazione della legge n. 270 si tenga conto di quello che è accaduto ad Assisi e nelle altre località di interesse artistico religioso.

Interviene quindi, per la replica, il ministro COSTA che, rispondendo ad alcuni senatori, torna a sottolineare come l'inclusione di alcuni interventi che sono stati ritenuti prioritari ai fini delle manifestazioni giubilari non significhi affatto l'esclusione di interventi in altre regioni toccate dai pellegrinaggi religiosi connessi, anche in maniera minore, con le manifestazioni del Giubileo. Fa tuttavia presente che le domande dovranno essere valutate dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge n. 270 e che esse dovranno essere supportate da documentazioni convincenti. Il punto di discriminazione è infatti rappresentato dalla connessione degli interventi con l'evento giubilare. Rispondendo poi al senatore Lauro fa presente che purtroppo vi è un ritardo generale del Ministero nella risposta alle interrogazioni che si sta tentando di recuperare. Non condivide invece le osservazioni relative alla mancanza di centralità del Parlamento in quanto lo schema di decreto è stato immediatamente inviato alle due Camere procedendo poi secondo quanto stabilito dalla legge n. 270. Per rispondere al senatore Castelli fa quindi proprie le osservazioni del presidente Petruccioli circa l'esclusione, tra gli obiettivi della legge n. 270, di finanziamenti ad opere infrastrutturali e di trasporto. Sottolinea tuttavia come il problema sia presente e come attenzione sia

prestata a punti logistici connessi alle manifestazioni del Giubileo. Sottolinea inoltre che anche il problema della programmazione dei flussi, accennato dal senatore Sarto, è ben presente al Governo. Ritiene in ogni caso necessario sdrammatizzare i toni riguardanti il problema dei flussi turistici ricordando come, normalmente, città quali ad esempio Roma e Venezia siano abituate a gestire flussi di turismo analoghi a quelli prevedibili nell'anno del Giubileo. Informa infine che la Commissione che sarà chiamata a valutare i progetti da inserire nel piano degli interventi dovrà essere costituita entro la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo e chiarisce i termini dell'intervento degli enti previdenziali. Fa infine proprio l'auspicio espresso dal presidente Petruccioli in merito al terremoto che ha colpito la Basilica di Assisi ed altri luoghi della cristianità nelle regioni dell'Umbria e delle Marche.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara conclusa l'audizione.

IN SEDE REFERENTE

(2206) *Interventi nel settore dei trasporti*

(Rinvio del seguito dell'esame. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il relatore CARPINELLI, dopo aver informato che la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole su emendamenti che davano risposta al parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su alcune parti del disegno di legge in titolo, espresso in precedenza dalla stessa Commissione, chiede che la Commissione si esprima sulla possibilità stabilita dall'articolo 37 del Regolamento di poter chiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge in titolo dalla sede referente alla sede deliberante.

Sulla proposta interviene per primo il senatore CASTELLI che chiede chiarimenti sul parere della 5ª Commissione in relazione agli emendamenti, chiarimento che il relatore CARPINELLI fornisce.

Il senatore SARTO esprime qualche perplessità su tale proposta per questioni di merito inerenti il provvedimento.

Il senatore CÒ esprime a sua volta forti perplessità sulla possibilità di dare l'assenso alla proposta fatta dal relatore.

Il senatore RAGNO esprime l'avviso favorevole del suo Gruppo sulla proposta dichiarandosi tuttavia disponibile ad appoggiare una eventuale rimessione in sede referente del provvedimento qualora non fossero superate le perplessità del senatore Sarto e del senatore Cò.

Il senatore LAURO esprime l'avviso favorevole del Gruppo di Forza Italia sulla proposta avanzata dal relatore.

Il senatore CASTELLI si impegna a sua volta ad appoggiare un'eventuale rimessione in sede referente se le perplessità avanzate da alcuni Gruppi dovessero permanere.

Interviene infine il senatore CARPINELLI che dichiara di farsi politicamente garante di un accordo che dia soddisfazione anche a tutti i Gruppi impegnandosi ad un ritorno alla sede referente qualora essi non si ritenessero garantiti dalla procedura in sede deliberante.

Il sottosegretario ALBERTINI esprime infine il proprio assenso alla richiesta avanzata dal relatore.

La Commissione conviene infine di chiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 17,15.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2288
E SUBEMENDAMENTI
AL SOLO EMENDAMENTO 8.0.2**

All'articolo 37-bis, comma 1, sostituire le parole: «programmazione triennale previsti nell'articolo 14 che intendono realizzare con risorse private» con le seguenti: «programmazione triennale previsti nell'articolo 14 e completi di progetto preliminare, che intendono realizzare con risorse private».

8.0.2/1

BORNACIN

All'articolo 37-bis, comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 14» inserire le seguenti: «e conformi agli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente».

8.0.2/2

Cò

All'articolo 37-bis, al comma 2, tra le parole: «risorse totalmente» e le parole: «a carico dei promotori stessi» aggiungere le parole: «o parzialmente».

8.0.2/3

VEDOVATO

All'articolo 37-bis, comma 2, sostituire le parole: «le offerte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale, da un progetto preliminare, da una bozza di convenzione, nonchè ...» con le seguenti: «... le offerte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale, da un progetto definitivo, da una bozza di convenzione, nonchè...».

8.0.2/4

BORNACIN

All'articolo 37-bis, alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «le offerte devono altresì indicare il rapporto costo-tariffa, i criteri di remunerazione dell'investimento, anche in relazione alla durata della concessione, e le previsioni di assorbimento occupazionale nella gestione.».

8.0.2/6

Cò

Dopo il comma 2 dell'articolo 37-bis, aggiungere il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Entro lo stesso 30 giugno di ogni anno soggetti promotori possono presentare offerte relative a lavori pubblici o di pubblica utilità non ricomprese nell'elenco di cui al comma 1 da realizzare in regime di concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente a carico dei promotori stessi. Le offerte sono costituite dai medesimi elementi previsti dal comma 2 per i lavori ricompresi nell'elenco predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici».

8.0.2/7

LAURO

All'articolo 37-bis comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 10» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 17, comma 6, lettera b,».

8.0.2/8

LAURO

All'articolo 37-ter, comma 1, sostituire le parole: «della qualità progettuale, della funzionalità del rendimento, del costo di gestione e manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle eventuali tariffe da applicare...» con le seguenti: «della qualità progettuale, della funzionalità del rendimento, dei tempi minimi di concessione, del costo di gestione e di manutenzione attuale e prevedibile al termine della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori, dei tempi massimi impegnativi di fruibilità dell'opera delle eventuali condizioni di favore per l'amministrazione, nella fruibilità dell'opera, delle eventuali tariffe da applicare...».

8.0.2/9

BORNACIN

All'articolo 37-ter, al comma 1, dopo le parole: «della funzionalità,» aggiungere le seguenti: «della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico,».

8.0.2/10

PERUZZOTTI, CASTELLI

All'articolo 37-ter, al comma 1, dopo le parole: «del costo di gestione e di manutenzione,» aggiungere le seguenti: «della durata della concessione,».

8.0.2/11

PERUZZOTTI, CASTELLI

All'articolo 37-ter, al comma 1, dopo le parole: «delle eventuali tariffe da applicare,» aggiungere le seguenti: «nonchè della metodologia di aggiornamento delle stesse.».

8.0.2/12

PERUZZOTTI, CASTELLI

All'articolo 37-ter, comma 1, dopo le parole: «valore economico e finanziario del piano» inserire le seguenti: «del grado di assorbimento occupazionale nella gestione.».

8.0.2/13

Cò

All'articolo 37-ter, dopo il comma 1, inserire i seguenti commi 1-bis e 1-ter:

«1-bis. Entro il 31 ottobre le amministrazioni aggiudicatrici svolgono una verifica della rispondenza all'interesse pubblico e della fattibilità delle proposte presentate da soggetti promotori di cui al comma 2-bis dell'articolo 37-bis e provvedono a rendere pubblico, nei modi e con le forme proposte dall'articolo 29, l'elenco di tali lavori.

Entro il 31 dicembre soggetti promotori possono presentare offerte relative ai lavori ricompresi nell'elenco di cui al comma 1-bis.

Tali offerte dovranno essere costituite dai medesimi elementi indicati nel comma 2 dell'articolo 37-bis.

Entro i successivi tre mesi le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla valutazione delle offerte relative ai suddetti lavori utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), tenendo conto degli elementi previsti nel precedente comma 1.

1-ter. In relazione ai lavori di cui al comma 2-bis dell'articolo 37-bis il promotore della proposta ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione alle stesse condizioni dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 37-ter.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, da parte del soggetto aggiudicatario, delle spese sostenute per la redazione della proposta medesima e per la rinuncia ai diritti di ingegno».

8.0.2/14

LAURO

All'articolo 37-ter (Valutazione delle offerte), sostituire il comma 3 con il seguente:

«All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2-*bis*, sono aggiunti i seguenti commi:

“2-*ter*. L'impresa o le imprese associate concorrenti alla gara per l'affidamento della concessione di lavori pubblici con l'offerta assumono l'obbligo di costituirsi, in caso di aggiudicazione, sotto forma di società di capitali, anche consortile. Il bando di gara indica, fissandolo tra 1/20 e 1/10 del valore dell'investimento previsto dal piano economico finanziario, l'ammontare minimo del capitale sociale delle società. In caso di concorrente costituito da più soggetti nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa concessionaria dell'iniziativa subentrando nel rapporto al concorrente senza necessità di approvazione o di autorizzazione.

2-*quater*. Le società di cui al comma 2-*ter* possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purchè garantite pro-quota mediante ipoteca. Dette obbligazioni sono nominative o al portatore.

2-*quinqies*. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiarimenti ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito.

2-*sexies*. In tutti i casi di risoluzione del rapporto di concessione di lavori pubblici per motivi forzosi, gli enti finanziatori dell'iniziativa potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

b) l'eventuale inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione del rapporto sia risolto entro novanta giorni a decorrere dalla comunicazione di cui sopra ovvero in un termine più lungo che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente ed i finanziatori».

8.0.2/15

VEDOVATO

All'articolo 37-ter, sostituire le parole: «2.... aggiudicatarie della concessione per la realizzazione e/o la gestione di una infrastruttura o di un servizio di pubblica utilità...» con le seguenti: «aggiudicatarie della concessione per la costruzione e gestione di una infrastruttura di pubblica utilità...».

8.0.2/16

BORNACIN

All'articolo 37-ter, sostituire le parole: «possono costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata. La società di progetto, così costituita, diventa la concessionaria della infrastruttura o del servizio, subentrando...» *con le seguenti:* «...Possono costituire una società concessionaria in forma di società per azioni o a responsabilità limitata. La società concessionaria, così costituita, diventa la concessionaria della infrastruttura e del servizio, subentrando...».

8.0.2/17

BORNACIN

All'emendamento 8.0.2 le parole: «Art. 37-quater (Risoluzione)» *sono sostituite dalle parole:* «Dopo l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente articolo: Art. 19-bis (Risoluzione)».

8.0.2/18

VEDOVATO

All'articolo 37-quater, comma 1 sostituire la lettera c) con il seguente comma 1-bis: «Nel caso in cui il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente viene corrisposto al concessionario in aggiunta a quanto stabilito alle lettere a) e b) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire.».

8.0.2/19

Cò

All'emendamento 8.0.2, le parole: «Art. 37-quinquies (Recesso del concessionario)» *sono sostituite dalle parole:* «Dopo l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente articolo: Art. 19-ter (Recesso del concessionario)».

8.0.2/20

VEDOVATO

Sostituire l'articolo 37-sexies con il seguente: «Dopo l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente articolo: Art. 19-quater (Privilegio sui crediti derivanti dal finanziamento privato di lavori pubblici)».

8.0.2/21

VEDOVATO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Dopo l'articolo 37 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti:

“Art. 37-bis. - (*Promotore*). – 1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), entro il primo trimestre di ogni anno rendono pubblico nei modi e con le forme previsti dall'articolo 29, l'elenco dei lavori pubblici o di pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione triennale previsti dall'articolo 14, che intendono realizzare con risorse private.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno soggetti promotori possono presentare alle stesse amministrazioni aggiudicatrici offerte relative ai lavori ricompresi nell'elenco, da realizzare in regime di concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente a carico dei promotori stessi. Le offerte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale, da un progetto preliminare, da una bozza di convenzione nonchè da un piano economico-finanziario asseverato da istituti di credito con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonchè degli altri elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b*) e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice.

3. Possono presentare le offerte ai sensi del precedente comma soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento di cui all'articolo 3, nonchè soggetti di cui all'articolo 10, eventualmente associati o consorziali con enti finanziatori e con gestori di servizi”.

“Art. 37-ter. - (*Valutazione delle offerte*). – 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b*), anche tenendo conto sotto il profilo della fattibilità costruttiva, urbanistica ed ambientale, della qualità progettuale, della funzionalità, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle eventuali tariffe da applicare e del valore economico e finanziario del piano e aggiudicano la concessione anche nel caso di una sola offerta valida ed affidabile, precisando eventuali modifiche della bozza di convenzione, del progetto e delle garanzie.

2. L'aggiudicatario, nei termini indicati nell'offerta, redige il progetto esecutivo senza che comunque possa determinarsi la modifica del piano finanziario, e attiverà tutte le procedure per consentire all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo l'immediata realizzazione dell'opera.

3. Al fine di agevolare il finanziamento privato, l'impresa o le imprese associate aggiudicatarie della concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un servizio di pubblica utilità possono

costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata. La società di progetto così costituita diventa la concessionaria della infrastruttura o del servizio, subentrando nel rapporto alle imprese associate senza necessità di approvazione o autorizzazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

4. La Conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario e si esprime sul progetto definitivo. Si applica le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge”.

“Art. 37-*quater*. - (*Risoluzione*). – 1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenersi in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire.

2. Le somme di cui al precedente comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino alla completa tacitazione di detti crediti.

3. La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti”.

“Art. 37-*quinquies*. - (*Recesso del concessionario*). – 1. Qualora nel corso del rapporto di concessione intervenissero modifiche anche normative o regolamentari, tali da incidere sul livello del meccanismo tariffario, ovvero sulle condizioni di concessione, e che alterino sostanzialmente l'equilibrio economico-finanziario del rapporto stesso, il soggetto concedente può offrire condizioni che ripristinino detto equilibrio. In mancanza il concessionario può recedere dalla concessione.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, lettera a) e b) e 2”.

“Art. 37-*sexies*. - (*Privilegio sui crediti derivanti dalla finanza di progetto*). – 1. I crediti delle banche che finanziano la realizzazione dei lavori pubblici, opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originali creditori, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o del-

la linea di credito, nonchè i riferimenti che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del Codice Civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali (F.L.); dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma precedente. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo».

8.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad agevolare la partecipazione del capitale privato ad iniziative di finanza di progetto per la realizzazione e per la gestione di opere e di servizi di pubblica utilità.

2. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari permanenti, che deve essere espresso entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorso inutilmente tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede a:

a) adeguare gli istituti giuridici esistenti idonei a realizzare la finanza di progetto;

b) definire specifiche procedure concorsuali;

c) prevedere norme specifiche in materia di:

1) controversie tra privati e pubbliche amministrazioni;

2) semplificazione, accelerazione e certezza dei procedimenti amministrativi;

3) certezza e stabilità dei contratti tra privati e pubbliche amministrazioni;

4) criteri di determinazione delle tariffe di pubblica utilità;

5) contratti, garanzie, subentri e cessioni dei diritti relativi al progetto;

6) disposizioni fiscali per contenere il livello delle tariffe».

8.0.4

VEDOVATO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti, dopo il comma 2, i seguenti:

“2-bis. Qualora detti uffici non siano costituiti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detti compiti vengono svolti dall'ufficio tecnico della Provincia.

2-ter. Gli uffici previsti dai commi 2 e 2-bis possono avvalersi del personale tecnico degli enti consorziati ovvero di quelli titolari delle opere da realizzare.

2-quater. Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano la figura del coordinatore unico.

2-quinquies. Qualora gli enti locali e gli enti pubblici di livello subprovinciale o provinciale non provvedano, entro 90 giorni dall'approvazione del programma di cui all'articolo 14 o dalla messa a disposizione del finanziamento, alla nomina del responsabile del procedimento per la realizzazione di un'opera pubblica ivi inclusa e finanziata, vi provvede la Provincia; qualora questa non provveda nei successivi 60 giorni, detta nomina è effettuata dalla Regione.

2-sexies. Quando l'inadempimento di cui al comma precedente riguardi opere di competenza della Provincia, la nomina predetta spetta alla Regione; la nomina stessa è attribuita al Ministero dei lavori pubblici, se inadempienti risultino enti pubblici di livello nazionale o interregionale.

2-septies. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dai commi precedenti, gli enti interessati debbono trasmettere alle Amministrazioni cui detti poteri sono attribuiti i programmi non appena approvati nonchè la comunicazione della disponibilità dei finanziamenti non appena ottenuta”.

2. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 109 del 1994 sono soppresse le parole “pubblici o”.

3. All'articolo 27 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente comma:

“3. La consegna dei lavori prevista dall'articolo 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, non può essere effettuata se non sia presente il responsabile del procedimento”».

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo sostituito dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani" sono soppresse, allo stesso comma sono aggiunte le seguenti parole "in proporzione alla parte avuta e alla responsabilità assunta da ciascuno nella redazione dei progetti delle opere o dei piani"».

8.0.6

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1997

158^a Seduta

Presidenza del Presidente

SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 001, C11^a, 0058^o)

Il presidente SMURAGLIA avverte che, per motivi che non sono stati resi noti alla Presidenza della Commissione, il Sottosegretario incaricato di rispondere alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno non potrà prendere parte ai lavori odierni.

Espresso il proprio rammarico per tale situazione, della quale non si può che prendere atto, il Presidente toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1997

113^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

Intervengono, in rappresentanza dell'Istituto Superiore di Sanità, l'ingegner Giovanni Alfredo ZAPPONI, la dottoressa Susanna LAGORIO, il dottor Enzo FUNARI, il dottor Paolo VECCHIA, il dottor Gianni Francesco MARIUTTI, la dottoressa Serena RISICA.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo sviluppo di patologie ad eziologia ambientale e sulla tutela della salute pubblica nelle aree ad inquinamento ambientale diffuso. Audizione dei rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità

(R048 000, C12^a, 0003^o)

Il presidente CARELLA riepiloga gli scopi dell'indagine conoscitiva, facendo presente in particolare che la legge 8 luglio 1986, n. 349, ha introdotto la nozione di area ad inquinamento ambientale diffuso. Sulla base del rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità le aree ad elevato rischio di crisi ambientale individuate in Italia sono quelle del Lambro-Tolona-Seveso, del delta del Po, dei conoidi del Po, della Val Bormida, di Massa Carrara, di Napoli-Sarno, di Manfredonia, di Brindisi, di Taranto, di Augusta-Priore, di Gela e di Portoscuso. In queste aree, la cui superficie è pari al 5,7 per cento del territorio nazionale e la cui popolazione è pari al 19,7 per cento di quella complessiva, si rilevano anche tassi di mortalità preoccupanti per alcune patologie che possono essere legate all'inquinamento ambientale. Va inoltre osservato che segnalazioni di situazioni di crisi ambientale che sembrano potenzialmente idonee a creare rischi per la salute collettiva, si sono verificate di recente anche in altre aree del paese come ad Apicena nel Foggiano.

Il presidente Carella dà quindi la parola ai rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità.

Interviene in primo luogo l'ingegner Giovanni Alfredo ZAPPONI, dirigente di ricerca dell'istituto superiore di sanità, il quale svolge l'illu-

strazione delle metodologie di base utilizzate per la valutazione dei dati epidemiologici. L'ingegner Zapponi fa presente in primo luogo che l'esame dei dati relativi agli andamenti delle malattie neoplasiche nell'arco di venti anni presenta un andamento crescente apparentemente in contrasto con il contemporaneo incremento della speranza di vita. I due dati, in realtà, sono collegati in quanto l'incremento delle neoplasie è determinato per circa la metà all'aumento dei soggetti anziani che sono maggiormente esposti al rischio di contrarre tale tipo di malattia.

Pertanto può essere ragionevolmente previsto un aumento delle malattie tumorali nei prossimi anni, collegato all'invecchiamento della popolazione.

Dopo aver sottolineato l'elevata disomogeneità della distribuzione dei rischi di mortalità, egli fa presente come dati differenziati tra le varie aree del territorio nazionale debbano essere in parte ricondotti alla nozione di mortalità evitabile, definibile, in senso stretto, come mortalità dovuta a fallimenti dell'intervento terapeutico che non dovrebbero verificarsi allo stato dell'arte medica e dello *standard* nazionale dei servizi sanitari ovvero, in senso lato, come mortalità determinata dalla volontaria adozione di stili di vita a rischio.

Per quanto riguarda l'incidenza della mortalità per malattie tumorali, questa si presenta più elevata per i maschi nelle regioni settentrionali, mentre per quanto riguarda le femmine la mortalità è più elevata nel Mezzogiorno. In particolare la mortalità maschile si presenta elevata per le neoplasie dell'apparato respiratorio, ciò che può essere ricondotto sia alla maggiore incidenza di rischi professionali, sia alla maggior diffusione del fumo tra i maschi, specialmente nelle classi più anziane.

Altri dati epidemiologici generali che devono essere considerati nella valutazione delle neoplasie sono la relazione della maggiore morbidità e mortalità con il reddito e il tenore di vita meno elevato nonché la progressiva riduzione della mortalità tra le fasce più giovani della popolazione.

Per quanto riguarda le indagini sulla mortalità nelle aree qualificate come critiche da un rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità sull'ambiente, va rilevato che i dati epidemiologici non registrano uno scostamento significativo dalla media nazionale per quanto riguarda la mortalità generale, mentre registrano importanti incrementi per quanto riguarda specificamente la mortalità legata a neoplasie ed altre malattie dell'apparato respiratorio, dato questo che può essere collegato sia a esposizione di tipo professionale sia all'inquinamento ambientale diffuso.

La dottoressa Susanna LAGORIO, primo ricercatore presso l'Istituto superiore della sanità, fa presente in primo luogo come, in relazione alle caratteristiche di superiore mortalità per malattie respiratorie riscontrate nelle aree di crisi ambientale, sia stata stipulata una convenzione con il Ministero dell'ambiente per realizzare uno studio approfondito sulla relativa patogenesi.

In particolare, mentre per alcune aree è in corso un monitoraggio sull'intera quota interessata della popolazione relativo agli effetti patogenetici dell'esposizione professionale, in altre sono in corso studi a

campione sugli effetti sia dell'esposizione professionale sia dell'inquinamento ambientale, con particolare riferimento all'incidenza dei tumori dell'apparato respiratorio e della vescica.

In attesa dei risultati di queste indagini, assumono particolare interesse gli studi sul rapporto tra inquinamento ambientale e malattie dell'apparato cardio-respiratorio, che sono stati effettuati negli Stati Uniti, in Canada e in varie parti d'Europa. Da tutti i dati presi in considerazione – mortalità generale e mortalità legata a problemi cardio-respiratori, nonchè aumento dei ricoveri e delle sofferenze relativi a problemi cardio-respiratori – si è evidenziato un rapporto costante fra l'incremento della mortalità giornaliera legata a problemi cardio-respiratori e l'aumento dei livelli di inquinamento dell'atmosfera urbana, legati soprattutto al traffico autoveicolare, in particolare per quanto concerne l'incremento di polveri sospese. Questi risultati, che hanno trovato conferma anche in studi realizzati a Roma, non sono omogenei nelle diverse località dove sono stati effettuati, ma in ogni caso segnalano un incremento lineare della mortalità in rapporto all'inquinamento, e tale da rendere impossibile la definizione di una soglia minima di sicurezza. In particolare, negli Stati Uniti e in Canada si è registrato un aumento della mortalità generale giornaliera dell'1 per cento per ogni aumento di concentrazione delle polveri sospese pari a 10 microgrammi, mentre in Europa gli incrementi di mortalità risultano, forse anche in relazione alle modalità di rilevazione, più bassi – a Roma dello 0,4 per cento – ma comunque costanti.

Resta tuttora da chiarire il meccanismo causale di questi incrementi di mortalità; sulla base di studi condotti in Gran Bretagna e in Giappone, si può ipotizzare che siano legati a fenomeni di infiammazione polmonare profonda in soggetti predisposti ovvero ad aumento della coagulabilità del sangue.

La ricerca eziologica rimane comunque uno dei campi nel quale dovrà essere sviluppato l'intervento su queste patologie. Un altro settore importante è quello della ricerca applicata nel campo della profilassi; a tale proposito i risultati delle ricerche segnalano concordemente la necessità di intervenire soprattutto sull'inquinamento motoveicolare, sia su quello diretto determinato dal traffico urbano, sia da quello indiretto, collegato ad esempio alle caratteristiche inquinanti dei distributori di carburante. In ogni caso va ribadito che allo stato, soprattutto con riferimento alle polveri sospese, non sembra individuabile una soglia minima di sicurezza.

Il presidente CARELLA ringrazia gli oratori intervenuti e, concorde la Commissione, ritiene che l'audizione dell'Istituto superiore di sanità, che si sta rivelando di estremo interesse, debba proseguire in una prossima seduta al fine di dar modo agli altri rappresentanti intervenuti di svolgere i loro interventi e ai componenti della Commissione di rivolgere domande.

Il seguito dell'audizione è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1997

128^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CARCARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (n. 142)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 13 marzo 1997, n. 59: favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C13^a, 0004^o)

Riferisce alla Commissione il relatore CAPALDI, esprimendo apprezzamento per lo snellimento procedurale e la certezza del diritto conseguenti al regolamento di semplificazione adottato; giudica però incongrua la previsione di una sorta di sub-delega che consente al Ministro dell'interno di precisare i requisiti delle domande, con il rischio di un'eccessiva tipizzazione da cui conseguirebbero effetti contraddittori con l'intendimento semplificatorio della legge 13 marzo 1997, n. 59. Anche la tenuta di un registro a cura dei responsabili dell'attività (allo scopo di elencare i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale) rischia di tramutarsi in un'incombenza eccessivamente gravosa, per di più senza prevederne la sanzione: essa potrebbe essere agevolmente sostituita da una dichiarazione da inviare con i medesimi contenuti annualmente a cura degli interessati al comando provinciale dei Vigili del fuoco. Tali considerazioni giustificano l'espressione di un parere favorevole con osservazioni.

Si apre il dibattito, nel quale intervengono il senatore RESCAGLIO (che auspica un'accelerazione delle pratiche riguardanti manifestazioni

di tipo culturale in piccole sale), il senatore RIZZI (che si domanda se gli organici dei Vigili del fuoco siano adeguati ai compiti ad essi conferiti), il senatore MAGGI (che si associa all'ultimo intervento), il senatore BORTOLOTTI (che si interroga sulle modalità di sostituzione del registro di cui all'articolo 4), il senatore CONTE ed il senatore IULIANO: tutti questi interventi si concludono con un annuncio di voto favorevole.

Il presidente CARCARINO, dopo aver condiviso l'esigenza semplificatoria sottesa al testo nonché i rilievi e le osservazioni emerse dal dibattito, preannuncia un voto favorevole e fornisce chiarificazioni testuali che vengono incontro alle richieste dei senatori Rescaglio e Bortolotto.

Replica agli intervenuti il relatore CAPALDI, giudicando positiva l'accelerazione procedurale conseguita dal testo proposto, rispetto al termine annuo previsto in precedenza: se si è scelto di mantenere presso i comandi provinciali dei Vigili del fuoco le competenze sulla prevenzione degli incendi, in luogo di attribuirle ai sindaci, è allora opportuno garantire un celere esame delle pratiche, utilizzando al meglio gli organici ed evitando di gravare il cittadino con ulteriori incombenze amministrative.

Replica il sottosegretario BARBERI, sottolineando l'intento di certezza delle procedure sotteso all'articolo 1, comma 4: ferma restando la disponibilità del Ministero dell'interno a trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari anche lo schema di decreto ivi previsto, con la sua previsione si mira a superare la genericità dell'attuale normativa sulla documentazione tecnica da allegare alla domanda, che ha prodotto notevole contenzioso. La discrezionalità dei comandi provinciali cagionava anche notevole aleatorietà nella definizione della media oraria necessaria per gli atti istruttori: essendo il compenso di natura oraria, ciò determinava difformità di erogazione pecuniaria tra le diverse parti del territorio nazionale, anche a parità di pratica.

Quanto al registro di cui all'articolo 4, essendo la normativa di riferimento corredata di sanzioni penali, è spesso nell'interesse stesso del richiedente tenere presso di sé copia della documentazione. Concorda poi che l'importanza che l'organico dei Vigili del fuoco sia adeguato ai compiti loro conferiti in materia di prevenzione degli incendi (in proposito, la deroga alle restrizioni in materia di pubblico impiego proposta nei documenti finanziari del Governo è particolarmente opportuna): i loro comandi provinciali rappresentano una risorsa incomparabile, sulla quale fondarsi sempre più per identificare l'organo responsabile della gestione delle emergenze.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità mandato al relatore a redigere parere favorevole, con le osservazioni emerse dal dibattito.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 17.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0011^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta. Avverte infine che renderà le sue comunicazioni al termine dell'audizione.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ENEL, DOTTOR ENRICO TESTA
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il presidente Testa ed i suoi collaboratori di essere intervenuti all'odierna seduta e lo invita a svolgere una relazione introduttiva sulle materie di interesse della Commissione, facendo particolare riferimento sia ai tradizionali settori di attività dell'Ente sia a quelli che avranno maggiore sviluppo nel prossimo futuro, quale lo smaltimento dei rifiuti.

Il presidente dell'ENEL, dottor Enrico TESTA, riferendosi anche alle notizie fornite nel documento inviato alla Commissione monocamerale d'inchiesta in materia di rifiuti nel gennaio 1996, osserva che il settore in questione rappresenta uno dei maggiori problemi dei Paesi industrializzati, nel quale è in atto un confronto a livello internazionale per individuare le migliori soluzioni; è opportuno tener poi conto anche delle principali emergenze ambientali e della normativa interna, da raccordare a quella europea.

Premesso che parlerà dei rifiuti radioattivi, di quelli di altro tipo, nonchè delle problematiche connesse al ciclo complessivo di smaltimen-

to, rileva che l'ENEL ha sempre teso a ridurre i quantitativi prodotti ed a massimizzare le possibilità di recupero.

Il principale rifiuto prodotto dall'ENEL consiste nelle ceneri derivanti dalla combustione del carbone, che costituiscono circa l'83 per cento dei rifiuti complessivi; vi è poi un 2,8 per cento di ceneri provenienti dall'olio combustibile, altri rifiuti speciali come i rottami e gli imballaggi, gli oli usati ed infine i rifiuti tossico-nocivi.

In ogni caso, sottolinea che tutte le categorie di rifiuti sono collocate e trattate con le massime prevenzioni possibili, e che una delle maggiori problematiche connesse ai rifiuti radioattivi consiste nell'individuazione del sito per lo stoccaggio e nell'organizzazione del complesso processo di smaltimento.

Ricordato che il tasso di riutilizzo dei rifiuti è costantemente aumentato dal 1992 al 1996, si sofferma dettagliatamente sulle ceneri da carbone, su quelle da olio combustibile, sugli oli usati, sui rifiuti speciali, sui rifiuti tossico-nocivi e su quelli radioattivi.

Per quanto riguarda i rifiuti tossico-nocivi, ricorda che nel 1996 hanno inciso soltanto per lo 0,5 per cento sul totale prodotto dall'ENEL: sono costituiti prevalentemente da rifiuti solidi e liquidi inquinati dai policlorobifenili (PCB), dai rifiuti amiantati provenienti dalla demolizione delle coibentazioni e dai fanghi provenienti dalla produzione geotermoelettrica. Circa l'amianto, la legge n. 257 del 1992 ha dettato la normativa per la cessazione del suo utilizzo, anche a seguito di una notevole pressione dell'opinione pubblica.

Le notizie fornite dal presidente dell'ENEL vengono integrate da alcune considerazioni tecniche svolte dall'ingegner Dario MERLUZZI, responsabile delle strategie ambientali dell'Ente.

Il presidente dell'ENEL, dottor Enrico TESTA, presenta in seguito alla Presidenza il rapporto ambientale predisposto dall'ENEL per il 1996.

Fatti conoscere alla Commissione i livelli degli investimenti dell'ENEL riferiti agli anni scorsi e la notevole riduzione di personale operata dal 1985 ad oggi, osserva che la mutata condizione sociale ed economica italiana ed internazionale impone all'ENEL di dirigere l'attenzione verso attività diverse da quelle tradizionali, fra le quali si può annoverare lo smaltimento dei rifiuti.

Sul territorio nazionale esistono quindici siti di proprietà dell'Ente idonei ad ospitare impianti di termocombustione: se nel prossimo futuro vi sarà il via libera da parte del Governo, l'ENEL è pronto ad investire nel settore una cifra che si aggira intorno ai 3.500 miliardi, naturalmente sulla base di accordi di programma con tutti i soggetti istituzionali interessati. Successivamente fa conoscere dettagliatamente le caratteristiche dei siti individuati in Campania ed in Puglia. Su questo tema farà pervenire entro pochi giorni alla Commissione una specifica nota informativa.

Pongono domande e formulano osservazioni il senatore Bruno CAZZARO, il quale consente sull'attività dell'ENEL nel settore della

termodistruzione, chiedendo altresì quali siano le problematiche relative ai costi e quale l'ampiezza dei bacini territoriali serviti, ed il PRESIDENTE, il quale pone numerosissime domande su diversi temi, in particolare sulla destinazione dei rifiuti contaminati da PCB, sull'inertizzazione delle ceneri da carbone e sul riutilizzo dei rifiuti prodotti dall'Ente.

Rispondono diffusamente, fornendo altresì numerosi dati tecnici, il dottor Enrico TESTA e l'ingegner Dario MERLUZZI, che su alcuni temi faranno pervenire una nota integrativa nei prossimi giorni alla Commissione.

Il PRESIDENTE pone poi una serie di questioni sulle centrali nucleari, facendo riferimento all'audizione svolta dai rappresentanti dell'ANPA l'11 luglio scorso, nonché sulla strategia dell'ENEL per la riconversione degli impianti ora dismessi e sull'impegno dell'Ente nel settore della termodistruzione.

Forniscono dettagliate risposte l'ingegner Raffaello DE FELICE, direttore gestione impianti nucleari dell'ENEL, ed il presidente Enrico TESTA.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia gli intervenuti per il contributo offerto all'attività di indagine della Commissione, invitandoli nelle prossime settimane ad integrare le notizie testè fornite.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A007 000, B37^a, 0002^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che martedì prossimo, 7 ottobre 1997, alle ore 10, è prevista l'audizione di alcuni collaboratori di giustizia, mentre giovedì 9 ottobre, alle ore 17, saranno ascoltati i rappresentanti dell'UPI, della Lega delle autonomie e dell'UNCCEM.

Avverte altresì che il sopralluogo in alcune località del Lazio sarà effettuato nella settimana dal 20 al 24 ottobre prossimi: invita, a tale proposito, i commissari a rendere nota la loro disponibilità, con eventuali suggerimenti circa i siti da visitare.

Riguardo alla preannunciata costituzione di alcuni gruppi di lavoro, comunica quelli già definiti con i relativi commissari coordinatori e quelli che saranno definiti nei prossimi giorni.

La seduta termina alle ore 19,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1997

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 16,20.

Relazione della delegazione incaricata dell'istruttoria della corrispondenza inviata alla Commissione

(A010 000, C34ª, 0001º)

Il senatore MONTELEONE fa presente di aver esaminato attentamente la corrispondenza giunta alla Commissione d'inchiesta fino alla data del 30 luglio scorso ed osserva, in via preliminare, che – come è comprensibile, data la natura della Commissione d'inchiesta – vengono inviate anche missive anonime che denunciano purtuttavia abusi, sprechi e episodi non positivi.

Chiede pertanto alla Commissione di pronunciarsi in merito al valore da assegnare a questo particolare settore della corrispondenza, ai fini dell'avvio delle relative indagini.

Passando all'esame delle denunce dettagliate e firmate, egli dà conto in particolare di due missive pervenute da privati cittadini che sembrano essere dettate da uno sfogo personale dovuto a problemi di carattere strettamente familiare. Tale evenienza suggerisce un secondo quesito, sul quale sarebbe opportuno che la Commissione si pronunciasse, se cioè debbano essere prese in considerazione questioni particolari esposte nelle suddette missive, o se invece sia più opportuno che la Commissione d'inchiesta si interessi solo di grandi tematiche.

Vi è poi una serie di altre denunce, piuttosto precise e circostanziate che giungono da associazioni ufficialmente riconosciute, da colleghi senatori, da pubblici ufficiali e altri soggetti qualificati. I temi trattati in questa parte di corrispondenza fanno riferimento anche qui a sprechi o abusi che si verificherebbero nelle strutture ospedaliere, avanzano richieste di controlli sui medici e su altri soggetti operanti nel settore, sui tempi di attesa negli ospedali.

Dalla ricognizione del materiale finora pervenuto emergono già alcuni profili sulla situazione sanitaria nel nostro paese: ciononostante, egli ritiene preferibile avviare un canale di ricerca mirata, al fine di poter giungere in tempi brevi e con minimi costi a risultanze valide, anzichè soffermarsi su singoli episodi, non sempre di grande spessore.

Si apre quindi il dibattito.

La senatrice BERNASCONI concorda con la relazione testè svolta dal senatore Monteleone e conferma che nella corrispondenza pervenuta ci sono molte lettere che costituiscono un mero sfogo di privati cittadini, molte altre sono solo scritti anonimi, altre sono esposti provenienti da diversi soggetti: da tale quadro emerge la necessità di dotarsi di un metodo di lavoro e di criteri rigorosi per valutare quale tipo di corrispondenza può essere presa in considerazione dalla Commissione ai fini dello svolgimento delle necessarie indagini. A tale proposito ella ritiene che sarebbe opportuno, ad esempio, evitare di avviare inchieste per quei fatti per i quali è in corso un procedimento giudiziario, privilegiando invece il metodo di lavoro dettato dalle tematiche proprie dei filoni d'inchiesta della Commissione, in modo tale da non ingenerare la convinzione che essa sia una specie di «sportello per i reclami» dei cittadini.

Il senatore DI ORIO, associandosi alle osservazioni della senatrice Bernasconi e del senatore Monteleone, conviene sul fatto che molte segnalazioni – alcune delle quali anonime – siano di spessore molto modesto. A tale proposito, ricorda che nella scorsa legislatura la Commissione d'inchiesta aveva avviato due filoni di indagini, uno sul contenzioso all'interno del Policlinico Umberto I di Roma e l'altro sui rapporti fra i membri della CUF, Istituti di ricerca e ditte farmaceutiche, partendo da segnalazioni molto circostanziate, e tuttavia settoriali. Proprio sulla base di quella esperienza, egli ritiene che l'attuale Commissione debba perseguire un metodo più rigoroso, proprio per evitare un inutile dispendio di energie, di tempo e di denaro pubblico. A suo avviso, pertanto, solo le questioni riconducibili a temi di particolare rilevanza e di ampio respiro, potranno essere meritevoli di indagine.

Il senatore PAPINI non concorda con l'ipotesi che la Commissione di inchiesta non tenga conto delle segnalazioni anonime che ad essa pervengono, in quanto, se esse contenessero anche solo un *fumus* di attendibilità su tematiche di particolare rilievo, sarebbe opportuno non trascurarle del tutto.

Il senatore CAMERINI osserva che i lavori della Commissione d'inchiesta, data la rilevanza dei poteri di cui è investita e delle tematiche che dovrà affrontare, potrebbero essere congestionati da un'eccessiva affluenza di segnalazioni e di conseguenti attività ad esse correlate. Per quanto riguarda in particolare gli scritti anonimi egli esprime l'avviso che ogni persona deve essere in grado di assumere la responsabilità

dei propri atti e per questo motivo egli è contrario a prendere in considerazione le segnalazioni prive della identificazione del soggetto denunciante.

Il senatore DI ORIO, aderendo al giusto rilievo del senatore Camerini, ricorda che la delibera istitutiva delinea chiaramente – ed in tal modo seleziona – i campi di indagine entro i quali si muoverà la Commissione d'inchiesta e pertanto i temi contenuti nelle segnalazioni dovranno trovare una specifica corrispondenza in quelle tematiche.

Il senatore DE ANNA esprime l'avviso che la Commissione d'inchiesta non può disperdere le proprie energie rincorrendo ogni questione che venga portata alla sua attenzione. Pertanto condivide il metodo suggerito dal senatore Di Orio di ricondurre le segnalazioni contenute nella corrispondenza ai filoni di indagini indicati nella delibera istitutiva e concorda altresì con la posizione espressa dal senatore Camerini in merito agli scritti anonimi.

Il senatore PIANETTA osserva che la questione sollevata con chiarezza dal senatore Monteleone è particolarmente opportuna, in quanto l'individuazione di un criterio e di un metodo per vagliare la corrispondenza può costituire un valido strumento per evitare una proliferazione delle denunce, soprattutto di quelle anonime, che a suo avviso la Commissione non dovrebbe prendere in considerazione.

La senatrice Carla CASTELLANI ritiene che il problema sollevato dal senatore Monteleone, sia particolarmente rilevante e contribuisca a dimostrare che la Commissione intende condurre le indagini in modo da acquisire risultati validi, senza una inutile dispersione di energie e di costi. A suo avviso, inoltre, ogni denuncia, come rilevato dal senatore Camerini, comporta una assunzione di responsabilità e pertanto le segnalazioni anonime non dovrebbero rivestire alcun valore.

Il presidente TOMASSINI condivide le osservazioni fin qui emerse nel corso del dibattito, dal quale si desume l'orientamento, pressochè unanime della Commissione, di non prendere in considerazione gli scritti anonimi. Condivide poi il suggerimento della senatrice Bernasconi di non avviare indagini qualora sussista parallelamente un'inchiesta giudiziaria o altra inchiesta di soggetti istituzionali. Condivide altresì l'ipotesi di ricondurre le segnalazioni ai temi d'inchiesta indicati nella delibera istitutiva, riservando una valutazione di merito solo per quelle questioni la cui urgenza può essere degna di attenzione *ad hoc* da parte della Commissione. Chiede infine al senatore Monteleone se sulla base della corrispondenza esaminata ritiene di dare un seguito ad alcune denunce.

Il senatore MONTELEONE ritiene che i fatti esposti nelle missive siano riconducibili ai filoni di indagine finora avviati dai gruppi di lavoro. Qualora pervenisse successivamente altro materiale degno

di particolare attenzione, egli lo farà presente alla Commissione che deciderà in merito.

La senatrice BERNASCONI osserva che fra le molte lettere pervenute ve ne sono alcune non solo circostanziate, ma anche documentate (come quella inviata dal vicepresidente del CODACONS in merito alla ristrutturazione in corso dell'ospedale Santo Spirito), altre chiedono una verifica sulle modalità di nomina sui direttori generali delle Aziende sanitarie locali, altre si riferiscono a casi particolari: ella concorda con l'opportunità che questo materiale venga ricondotto ai filoni di inchiesta della delibera istitutiva e a quelli già avviati. Tuttavia, ella ritiene di segnalare all'attenzione della Commissione la lettera inviata dal Presidente nazionale della SITI (Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica) che chiede una ricognizione dello stato di attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 502 del 1992, riguardante i dipartimenti di prevenzione. La rilevanza di tale questione è a suo avviso tale da giustificare l'avvio di un'indagine in merito.

La Commissione si esprime quindi favorevolmente in merito alla proposta di non prendere in considerazione ai fini dell'attivazione di specifiche indagini gli scritti che perverranno in forma anonima. Conviene altresì sull'attivazione di una indagine diretta a verificare lo stato di attuazione dei dipartimenti di prevenzione mediante una delegazione che verrà successivamente costituita.

Seguito dell'illustrazione degli aspetti tematici e metodologici da parte dei gruppi di lavoro costituiti per le aree di indagine

(A010 000, C34^a, 0001^o)

Il senatore DE ANNA riferisce in merito alle linee metodologiche che il gruppo di lavoro da lui coordinato, e del quale farà parte anche la senatrice Carla Castellani, intende svolgere con riferimento alla tematica dello stato di attuazione dei servizi di emergenza. Egli fa quindi presente che l'attivazione del numero 118 è stata realizzata in misura pari al 20-30 per cento e pertanto una attenta ricognizione su tutto il territorio costituisce la base operativa prioritaria che sottopone alla Commissione, dalla quale egli, peraltro, si attende ulteriori suggerimenti. In particolare, il gruppo di lavoro provvederà in una prima fase a identificare la tematica in oggetto, mediante studi mirati. In una seconda fase è opportuno procedere ad audizioni che coinvolgeranno il Ministero della sanità, l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia sanitaria, i direttori delle scuole di specializzazione, i primari di pronto soccorso ed accettazione e rianimazione, gli assessori regionali alla sanità, la TIM o la TELECOM, il Ministero degli interni (con riferimento al progetto Mercurio), il Ministero della protezione civile, il Ministero delle poste e telecomunicazioni, le Croci di soccorso ed infine i sistemi di telesoccorso (con riferimento ai progetti REOS). La terza fase comporterà l'identificazione di consulenti per approfondire gli aspetti trattati; seguirà una quarta fase

concernente i sopralluoghi da effettuare; infine seguiranno una relazione conclusiva dell'indagine svolta e possibilmente l'elaborazione di linee propositive per il miglioramento della legislazione in materia.

La Commissione si esprime favorevolmente in merito alla relazione svolta dal senatore De Anna e conviene altresì in merito alla proposta dal presidente Tomassini di convocare in una prossima seduta rappresentanti esperti del Ministero della sanità che forniscano dati e informazioni in ordine alle tematiche oggetto dei filoni di inchiesta che la Commissione ha intrapreso, stante l'orientamento emerso dai vari gruppi di lavoro di avviare un ciclo di audizioni iniziando proprio dal Ministero della sanità.

Il presidente TOMASSINI invita quindi il senatore Camerini a svolgere la relazione in merito all'indagine sulle liste di attesa, rinviata nella seduta del 18 settembre scorso.

Il senatore CAMERINI osserva, in via preliminare che l'espressione «lista d'attesa» viene avvertita da una parte come una sorta di «razionalizzazione del disagio», ma dall'altra parte ricorre nell'uso comune – e, a suo avviso inopportuno – per avvalorare la qualificazione professionale di una struttura. Quanto ai dati acquisiti sulla situazione nel nostro paese – che sono relativamente scarsi – egli ricorda che nella scorsa legislatura era stato stipulato un contratto di consulenza con un consorzio di società esperte nel settore della raccolta e della elaborazione dei dati con il compito di studiare la problematica: il progetto, a suo avviso forse un pò ambizioso, ha prodotto un rapporto cosiddetto preliminare del quale egli illustra il metodo, le fonti e i dati salienti.

Da tale esame emerge, a suo avviso, che l'indagine svolta non ha prodotto risultanze apprezzabili, anche perchè la base di partenza, costituita da 132 ospedali, non può essere considerata una platea rappresentativa della realtà italiana. Peraltro, il fatto che tale rapporto sia definito «preliminare», fa presumere che ad esso debba seguire un rapporto di carattere conclusivo, che invece non è stato presentato. In merito va fatto presente, altresì, che le società di consulenza hanno redatto anche un secondo volume concernente i costi per la gestione delle strutture e per l'assistenza per i servizi relativi a talune patologie, ma questo aspetto investe la competenza di un altro gruppo di lavoro e quindi non lo affronterà. Concludendo la propria esposizione, egli osserva che in considerazione del gravoso onere che l'amministrazione del Senato si è assunta stipulando il contratto di consulenza, sarebbe opportuno trarre da tale esperienza una linea direttiva, per operare in modo più efficiente ed efficace in questa legislatura.

Il presidente TOMASSINI concorda con le osservazioni del senatore Camerini e apre quindi il dibattito.

Il senatore DI ORIO ritiene condivisibile il giudizio espresso dal senatore Camerini e suggerisce di invitare le società di consulenza in

questione, a completare i dati, onde pervenire alla redazione di un documento definitivo e soddisfare il mandato che è stato loro affidato nella precedente legislatura. Dopo aver ricordato che in occasione della decisione di affidare alle società in questione la suddetta consulenza egli si espresse criticamente, suggerisce di effettuare una lettura attenta del contratto allora stipulato per verificare se sussistano spazi per colmare le carenze evidenziate.

Il senatore MONTELEONE ricorda che quando la Commissione di inchiesta della scorsa legislatura incaricò le società di consulenza in questione, fu posto chiaramente l'obiettivo di acquisire un lavoro compiuto, che poi, a causa della anticipata fine della legislatura, non è stato prodotto. Tuttavia, poichè la Commissione di inchiesta è stata nuovamente costituita, e sta continuando un lavoro iniziato e non portato a termine per cause contingenti, ritiene che si possa chiedere alle società di consulenza di riferire in merito alle possibilità di completare quel rapporto preliminare di cui il senatore Camerini ha illustrato gli aspetti salienti.

Il presidente TOMASSINI aderisce alle conclusioni cui è giunto il senatore Camerini – che anch'egli aveva maturato esaminando il rapporto in questione – ed osserva che se il mandato non viene espresso in termini chiari può verificarsi che esso non venga adempiuto correttamente, con il rischio di un dispendio inutile di risorse finanziarie e di una mancato conseguimento del risultato. Dai dati illustrati dal senatore Camerini emerge chiaramente che il lavoro non ha prodotto alcun risultato apprezzabile ed utilizzabile: per tale motivo, egli fa presente che opererà una verifica sul contratto di consulenza stipulato dalla precedente Commissione di inchiesta e sulla situazione relativa al rispetto degli obblighi anche economici delle parti.

Il senatore DI ORIO osserva che stante il giudizio di insoddisfazione, testè espresso dalla Commissione, in merito al lavoro svolto dal consorzio delle società di consulenza, sarebbe opportuno convocare i rappresentanti delle società in questione per verificare la praticabilità dell'obiettivo di completare quel rapporto, prima di avviare un eventuale contenzioso.

Il senatore MONTELEONE interviene brevemente per precisare che la decisione in merito alle consulenze deve essere presa caso per caso, in quanto se la Commissione, in base agli strumenti operativi utilizzati ritiene di aver acquisito tutte le necessarie informazioni sulla tematica trattata, potrebbe non aver bisogno di alcuna consulenza.

Il senatore PAPINI fa presente che avvierà la prima fase dell'indagine da lui coordinata sugli indicatori di gestione e la responsabilità gestionale, inviando ai direttori generali delle aziende sanitarie locali una lettera per invitarli a fornire documentazione utile a tale tematica.

È sua intenzione inoltre riferire alla Commissione, in una prossima seduta in merito alla problematica degli standard di reparto.

Deliberazioni della Commissione sulle ipotesi di lavoro proposte dalle delegazioni e dai gruppi di lavoro

(A010 000, C34^a, 0001^o)

Il presidente TOMASSINI ricorda che in occasione della relazione sui filoni di indagine incompiuti nella scorsa legislatura, il senatore Di Orio aveva prospettato l'opportunità di effettuare una serie di sopralluoghi in Sicilia per acquisire dati circa la reale situazione degli ospedali incompiuti in quella regione. Egli chiede pertanto alla Commissione di pronunciarsi in merito alla effettuazione di tali sopralluoghi – che si svolgeranno presumibilmente il 14, 15 e 16 ottobre prossimi – onde richiedere la prescritta autorizzazione al presidente del Senato.

La Commissione conviene.

Sull'effettuazione di un sopralluogo di una delegazione della Commissione di inchiesta a Foligno e Nocera Umbra per acquisire elementi di valutazione sulla attivazione del sistema di emergenza determinato dagli eventi sismici, con particolare riferimento allo stato di inagibilità degli ospedali ivi situati

(A010 000, C34^a, 0001^o)

Il senatore MONTELEONE propone che la Commissione di inchiesta effettui nei prossimi giorni un sopralluogo a Foligno e Nocera Umbra, per prendere cognizione *de visu* dell'approntamento dei servizi di emergenza, stante l'inagibilità degli ospedali colpiti dal sisma.

Il presidente TOMASSINI, raccolto l'orientamento favorevole della Commissione, fa presente che il sopralluogo, previa autorizzazione del presidente del Senato, si potrà svolgere il prossimo venerdì 10 ottobre.

La seduta termina alle ore 17,40.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1997

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e considerando che l'Assemblea è convocata per lo svolgimento di interrogazioni sul terremoto che ha colpito l'Italia centrale, sospende la seduta per un'ora.

(R030 000, C23ª, 0001°)

(La seduta sospesa alle ore 8,40, viene ripresa alle ore 9,40).

Alla ripresa il PRESIDENTE, tenuto conto che la seduta dell'Assemblea è ancora in corso e preso atto della perdurante mancanza del numero legale, toglie la seduta, riservandosi di indicare successivamente la data, l'ora e l'ordine del giorno della prossima riunione.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente

Massimo D'ALEMA

indi del Vice Presidente

Leopoldo ELIA

e del Vice Presidente

Giuliano URBANI

La seduta inizia alle ore 16,20.

(R007 000, B67^a, 0004^o)

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, comunica che il testo degli articoli 86 e 97 elaborati dal Comitato ristretto sulla base degli emendamenti presentati è del seguente tenore:

Art. 86.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i trentacinque anni di età.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla relativa popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ad ogni Regione sono comunque attribuiti quattro senatori; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Art. 97.

Il Senato della Repubblica in sessione speciale è integrato da consiglieri regionali, provinciali e comunali eletti in ciascuna Regione in nu-

mero pari a quello dei relativi senatori, secondo criteri stabiliti con legge approvata dalle due Camere, in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza degli enti interessati. I collegi elettorali sono formati rispettivamente da componenti dei consigli regionali, provinciali e comunali, sulla base dei voti espressi per l'elezione dei consigli stessi.

La sessione speciale è convocata per l'esame dei disegni di legge relativi a legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni e province; coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; tutela di imprescindibili interessi nazionali nelle materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni.

Sui disegni di legge approvati dal Senato, la Camera dei deputati delibera in via definitiva, salvo che si tratti di materie riservate all'approvazione delle due Camere.

I rappresentanti di cui al primo comma non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Dopo interventi del deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP), dei senatori Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale), Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Tarcisio ANDREOLLI (gruppo partito popolare italiano), di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, del deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), del senatore Luigi GRILLO (gruppo forza Italia), dei deputati Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), della senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, i senatori Luciano GASPERINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente), Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), Antonio Enrico MORANDO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), del deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), dei senatori Mario RIGO (gruppo misto), Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista), dei deputati Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Claudia MANCINA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), e Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), dei senatori Luciano GUERZONI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia) e Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), la Commissione approva il testo dell'articolo 86 elaborato dal Comitato ristretto. Risultano così respinti tutti gli emendamenti non integralmente assorbiti riferiti all'articolo 86 (*v. allegato al resoconto stenografico*).

La Commissione approva quindi il primo comma dell'articolo 97 del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Giuliano URBANI, *Presidente*, comunica che i deputati Zeller e Bressa hanno elaborato la seguente formulazione, emersa nel corso dei

lavori del Comitato ristretto, che propongono di inserire come comma aggiuntivo dopo il primo comma dell'articolo 97:

«Nelle Province autonome di Trento e Bolzano l'elezione ha luogo, per i consiglieri provinciali, da parte dei rispettivi consigli provinciali, per i consiglieri comunali da parte di collegi formati dai consiglieri comunali di ciascuna provincia».

Dopo una illustrazione del deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP), la Commissione – contraria la relatrice – respinge la proposta di inserire la suddetta formulazione dopo il primo comma dell'articolo 97.

Giuliano URBANI, *Presidente*, comunica che il senatore Elia e i deputati Bressa e Zeller, sulla base di orientamenti emersi nel corso dei lavori del Comitato ristretto, hanno proposto di aggiungere, alla fine del secondo comma dell'articolo 97, le seguenti parole: »e dei disegni di legge relativi all'attuazione dell'articolo 59, secondo comma». Il deputato Zeller, il senatore Elia e il deputato Bressa hanno proposto altresì di aggiungere, sempre alla fine del secondo comma dell'articolo 97, le seguenti parole: »le norme di procedura di cui all'articolo 62, lettera b), e all'articolo 118, primo comma».

Dopo una illustrazione del deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), la Commissione respinge, contraria la relatrice, la prima delle due proposte di cui ha appena dato conto il Presidente. Dopo interventi dei deputati Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), e Karl ZELLER (gruppo misto-SVP), la Commissione respinge, contraria la relatrice, la seconda delle suddette proposte.

La Commissione approva quindi il secondo comma del testo dell'articolo 97 elaborato dal Comitato ristretto, nonchè il testo del suddetto articolo nel suo complesso, risultando così respinti tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 97.

Giuliano URBANI, *Presidente*, comunica che il Comitato ristretto ha altresì elaborato, sulla base degli emendamenti presentati, il seguente articolo 97-bis:

Art. 97-bis.

È istituita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni formata da Ministri, presidenti di Regioni, di Province e Sindaci, per promuovere intese ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di governo.

La Conferenza è convocata dal Primo ministro, che la presiede, o dal Vice Presidente, eletto tra i rappresentanti delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Comunica altresì che, sulla base di orientamenti emersi nel corso dei lavori del Comitato ristretto, i deputati Mattarella e Bressa hanno elaborato la seguente proposta, alternativa a quella presentata dalla maggioranza del Comitato ristretto:

Art. 97-bis.

È istituita la conferenza delle autonomie territoriali della quale fanno parte il Presidente del Consiglio dei ministri e i membri del governo statale, i presidenti di regione, i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano e un pari numero di rappresentanti dei governi locali scelti tra i sindaci e i presidenti di provincia, individuati secondo le modalità stabilite con legge.

La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri. I presidenti di regione, i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano e i rappresentanti dei governi locali eleggono un vicepresidente.

Art. 97-ter.

Spetta alla conferenza:

promuovere e concludere accordi ed intese con il Governo, anche al fine di coordinare l'esercizio delle competenze attribuite ai diversi livelli territoriali di governo e di svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

assicurare lo scambio di dati e di informazioni tra Governo e regioni, province, comuni nelle materie di comune interesse.

Spetta altresì alla Conferenza essere consultata:

sugli schemi di decreto legislativo o di regolamento del governo nelle materie di interesse delle regioni e delle autonomie territoriali.

La Conferenza determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate alle regioni e alle autonomie territoriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre al parere o alla deliberazione della Conferenza ogni argomento ritenuto opportuno.

MATTARELLA, BRESSA

Dopo interventi del deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), dei senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista), la Commissione respinge la proposta dei deputati Mattarella e Bressa ed approva l'articolo 97-bis nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

Giuliano URBANI, *Presidente*, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle ore 18,30.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1997

81^a Seduta

Presidenza del Senatore

MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,45.

(2206) Nuovi emendamenti al disegno di legge: *Interventi nel settore dei trasporti*

(Parere alla 8^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore FERRANTE, ricordando che la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta sul testo, condizionandolo alla riformulazione della clausola di copertura finanziaria e alla soppressione dei primi tre commi dell'articolo 1.

Segnala che gli emendamenti 1.2 e 4.1 adempiono a tali condizioni.

Quanto agli emendamenti trasmessi, si segnalano l'1.29, limitatamente al secondo periodo il 2.4, 2.5, 2.6, 2.23, 2.0.1, 3.2 e 3.3 dai quali possono derivare oneri aggiuntivi.

Sugli emendamenti 2.7, 2.8, 3.0.2, 3.13, 3.9, 2.13, 2.14 e 2.15 appare opportuno acquisire la valutazione del Tesoro in ordine alle possibili implicazioni finanziarie.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.29 (limitatamente al secondo periodo), 2.4, 2.5, 2.6, 2.23, 2.0.1, 3.2, 3.3, 2.7, 2.8, 3.0.2, 3.13, 3.9 e 2.13, che comportano oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Con riguardo all'emendamento 2.15, precisa che sarebbe opportuno acquisire la valutazione delle Finanze sul possibile minore gettito.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'1.29 (limitatamente al secondo periodo) sul 2.4, 2.5, 2.6, 2.23, 2.0.1, 3.2, 3.3, 2.7, 2.8, 3.0.2, 3.13, 3.9, 2.13 e 2.15, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala inoltre che gli emendamenti 1.2 e 4.1 adempiono alle condizioni dettate nel parere formulato sul testo del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,10.